

255.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni	14973	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		
PRESIDENTE	14973, 14974	
POCHETTI	14974	
Disegni di legge:		
(Autorizzazione di relazione orale)	14973	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	14974	
(Trasmissione dal Senato)	14973	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969);		
PAPA ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);		
TERRANOVA: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);		
		PAG.
		CONCAS ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale - Durata massima della custodia preventiva (2837)
		14974
		PRESIDENTE 14974, 14986, 14987
		ACCREMAN 14987
		BADINI CONFALONIERI 14986, 14987
		BOLLATI 14980
		GIOMO 14990
		MANCO 14986, 14987, 14991
		MAZZOLA, <i>Relatore</i> 14985
		QUILLERI 14979
		REVELLI 14981
		RICCIO PIETRO 14978
		RICCIO STEFANO 14982
		SABBATINI 14993
		TASSI 14978, 14980, 14986
		VINEIS 14990
		ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 14986
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928)
		14993
		PRESIDENTE 14993
		BAGHINO 14994

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge:	
Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (<i>approvato dal Senato</i>) (2974)	14994	(<i>Annunzio</i>)	14973, 15009
PRESIDENTE	14994	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	14973
BRESSANI, <i>Relatore</i>	14994, 14997	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	15009
DELFINO	14995	Risoluzione (<i>Annunzio</i>)	15009
TOROS, <i>Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni</i>	14994, 14998	Votazione segreta di disegni di legge:	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (<i>approvato dal Senato</i>) (2969);	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale (2929)	14999	Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928);	
PRESIDENTE	14999	Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (<i>approvato dal Senato</i>) (2974);	
ASCARI RACCAGNI	15001	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale (2929)	15006
CABRAS	15005	Ordine del giorno della prossima seduta	15009
PICCONI	15002		
QUILLERI	14999		
VINEIS	15004		

La seduta comincia alle 16,30.

GIRARDIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cariglia, Del Pennino, de Meo, Di Giannantonio, Galli, Gunnella, Orlando, Rizzi e Storchi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BORGHİ ed altri: « Norme esplicative ed integrative del regolamento per la professione di perito industriale di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 » (3021);

RICCIO STEFANO ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, nonché del vincolo alberghiero » (3022);

CARIGLIA ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare nei piccoli e medi centri e per la realizzazione di sistemi residenziali organici » (3023).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatori PACINI ed altri: « Nuova denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione al collegamento ferroviario tra Firenze ed il citato aeroporto della somma stanziata per la costruzione del nuovo aero-

porto di Firenze » (*approvato da quella VIII Commissione permanente*) (3019);

« Corresponsione di un contributo di lire 35 milioni alla V assemblea della conferenza permanente dei rettori e vice cancellieri delle università europee » (*approvato da quella VII Commissione permanente*) (3020).

Saranno stampati e distribuiti.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta di ieri, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea, ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione scritta, sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (*approvato dal Senato*) (2986).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alla sottoidicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3000) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla VIII Commissione permanente (Istruzione) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regola-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

mento sono quindi trasferite in sede legislativa anche le seguenti proposte di legge, verinenti in materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 3000, testé assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

PICA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale » (*urgenza*) (141);

PATRIARCA: « Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 » (195);

IANNIELLO e GAVA: « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale » (495);

PICA ed altri: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale » (*urgenza*) (559);

BARDOTTI e BORGHI: « Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare » (603);

GIORDANO ed altri: « Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali » (738);

BUZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale » (1743);

SALVATORI: « Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali, costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato » (2006);

ROBERTI ed altri: « Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale » (2653);

ALOI: « Norme per il funzionamento della scuola materna e immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti » (2899).

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

alla X Commissione (Trasporti):

LA LOGGIA: « Modifica dell'articolo 27 della legge 15 novembre 1961, n. 1268, con-

cernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo » (3005).

POCHETTI. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, la proposta di legge n. 3005 s'intende assegnata in sede referente alla medesima Commissione.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver annunciato nella seduta di ieri, che a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2918).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (*approvato dal Senato*) (2969); e delle concorrenti proposte di legge Papa ed altri (2740), Terranova (2806) e Concas ed altri (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

stizia penale, e delle concorrenti proposte di legge Papa ed altri, Terranova e Concas ed altri.

Ricordo che nelle sedute precedenti è stata chiusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore ed il ministro di grazia e giustizia.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GIRARDIN, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Si dia pertanto lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

GIRARDIN, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272 (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:

1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;

2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;

3) il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuo-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

vamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.

Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo ».

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale le parole « non oltre il quinto giorno dall'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo, è aggiunto il comma seguente:

« Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

ART. 4.

All'articolo 503 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria ».

ART. 5.

Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

ART. 6.

Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona

del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale è abrogato.

ART. 8.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81 (*Concorso formale. Reato continuato*). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

ART. 9.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99 (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

ART. 10.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

ART. 11.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

ART. 12.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è

ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

ART. 13.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168 (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 del decreto-legge, sul nuovo testo dall'articolo 272 del codice di procedura penale sostituire il sesto comma con il seguente:

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

1. 1. **Riccio Pietro.**

All'articolo 1 del decreto-legge, sul nuovo testo dall'articolo 272 del codice di procedura penale, settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: esclusa la imposizione di cauzione o malleveria.

1. 2. **Riccio Pietro.**

Premettere, all'inizio dell'articolo 4 del decreto-legge il seguente comma:

Il terzo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« A richiesta dell'imputato il giudice del dibattimento deve concedere un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci per l'approntamento della difesa, fissando per il dibattimento l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato di arresto ».

4. 1. **Riccio Pietro.**

All'articolo 9 del decreto-legge, sul nuovo testo dall'articolo 99 del codice penale, primo comma, sostituire le parole: può essere, con la seguente: è.

9. 2. **Riccio Pietro.**

Sopprimere l'articolo 10 del decreto-legge.

10. 2. **Riccio Pietro.**

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi emendamenti sono già stati illustrati in sede di discussione generale. Prendo atto delle dichiarazioni rese dal relatore e dal ministro, e del riconoscimento che si è avuto della fondatezza sostanziale di gran parte di questi emendamenti, però devo anche prendere atto di quelle che sono le necessità politiche che vogliono una sollecita conversione in legge del decreto. Pro-

prio in considerazione di tale urgenza e ad evitare la decadenza del decreto-legge, dichiaro di ritirare i miei emendamenti, con la riserva di presentare le opportune proposte di legge perché questi emendamenti siano trasformati in modificazioni del decreto che spero oggi venga approvato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 del decreto-legge, sul nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, sesto comma, sopprimere le parole: o del difensore.

1. 3. **Tassi, Manco, Bollati.**

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire la parola: decimo, con la seguente: quindicesimo.

3. 1. **Valensise, Manco, Tassi, Bollati.**

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire la parola: decimo, con la seguente: quindicesimo.

3. 2. **Valensise, Manco, Tassi, Bollati.**

Sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge.

4. 2. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

Sopprimere l'articolo 6 del decreto-legge.

6. 2. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento 1. 3 trova la ragione d'essere nel fatto che il nostro gruppo non ritiene giustificato computare l'impedimento del difensore nel periodo che impedisce la consumazione del tempo della carcerazione preventiva. Certamente non possiamo essere accusati di appoggiare le norme permissive che purtroppo da troppo tempo vengono approvate in questo Parlamento; d'altro canto non possiamo nemmeno scardinare determinati rapporti fiduciari che esistono tra imputato e difensore. Ora, sappiamo che la vita, anche la vita politica, comporta per tanti bravi avvocati una molteplicità di impegni che impedisce loro la contemporanea, materiale presenza in posti diversi. Il fatto di dover considerare come al di fuori del termine previsto per la carcerazione preventiva il perio-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

do che si consumi, eventualmente, a seguito di un rinvio chiesto ed ottenuto per impedimento del professionista difensore, comporta una notevole discrasia proprio nel rapporto fiduciario tra imputato e difensore. È evidente che l'imputato che è difeso dall'avvocato di fiducia, nel momento in cui si rende conto che, mantenendo tale rapporto, per impedimento del difensore dovrà restare in carcere per un tempo superiore di quello previsto dalla carcerazione automatica, sarà tentato di dirottare la propria scelta verso altro professionista.

Questo è uno dei motivi che ci hanno indotto a presentare l'emendamento, a vera tutela dell'imputato, affinché egli possa mantenere il suo rapporto con il difensore, basato soltanto sulla fiducia, a difesa, anche, della professione, che va tutelata; mentre da troppo tempo è attaccata e vilipesa in un modo che non è certo un bene per la nazione, e soprattutto per la giustizia.

Ecco il motivo per cui chiediamo che sia soppressa, all'articolo 272 del codice di procedura penale, sesto comma, l'espressione: « o del difensore ».

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, si vuol dare una diversa configurazione al giudizio direttissimo, ampliando leggermente i tempi brevissimi previsti dal codice penale. I termini sono stati raddoppiati: però riteniamo che, soprattutto in questo momento, lo strumento del giudizio direttissimo potrebbe effettivamente rispondere ad esigenze di celerità e di giustizia, non tanto e non soltanto nei confronti, e per, l'imputato, ma anche nei confronti, e per, la società, la quale tante volte, proprio per l'eccessiva brevità dei termini del giudizio direttissimo, assiste a fatti clamorosi di conclamata responsabilità non immediatamente puniti, proprio perché in cinque giorni (e noi riteniamo anche in dieci) certe brevi istruzioni non possono essere compiute. Chiediamo pertanto che, dal momento che si allunga il termine, lo si allunghi a quindici giorni.

Nel caso che venisse accolto questo nostro emendamento, saremmo disposti a ritirare, perché subordinato, l'emendamento soppressivo Manco 4. 2, perché il termine di quindici giorni potrebbe lasciare intravedere anche la possibilità della concessione della libertà provvisoria, mentre, se il termine restasse di dieci giorni, non si vede perché in tale brevissimo lasso di tempo debba essere concessa la libertà provvisoria all'imputato inquisito con giudizio direttissimo.

Con l'emendamento Manco 6. 2, insieme con altre parti politiche, chiediamo la soppressione dell'articolo 6, perché non riteniamo che risponda ad esigenze giuridiche, e soprattutto sistematiche, del nostro codice penale, l'applicazione dell'equivalenza tra le attenuanti personali e l'aggravante.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5 del decreto-legge.
5. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 6 del decreto-legge.
6. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge.
7. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 8 del decreto-legge.
8. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 9 del decreto-legge.
9. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 10 del decreto-legge.
10. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 11 del decreto-legge.
11. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 12 del decreto-legge.
12. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

Sopprimere l'articolo 13 del decreto-legge.
13. 1. **Badini Confalonieri, Papa, Quillieri.**

QUILLERI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, i nostri emendamenti sono di tale natura che è inutile illustrarli, perché significherebbe riaprire la discussione sulle linee generali. I motivi della nostra opposizione saranno riassunti in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 81, secondo comma, del codice penale, sostituire le parole: o di diverse disposizioni di legge. con le seguenti: disposizione di legge.

8. 2. **Tassi, Valensise, di Nardo, Bollati, Manco, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Lo Porto, Macaluso Antonino, Guarra.**

L'onorevole Tassi ha facoltà di svolgerlo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

TASSI. Signor Presidente, l'emendamento si riferisce ad una questione assai rilevante. Chi parla non è mai stato molto favorevole al concetto della continuazione del reato, costituendo la stessa — in pratica — un abbonamento al delitto. Per altro, l'istituto della continuazione nel codice penale italiano rispondeva ad una precisa ragione (che non intendo certo spiegare ai colleghi, che conoscono senz'altro meglio di me le motivazioni di natura sia legale sia giuridica), cioè il riferimento a violazioni di una stessa norma, di una stessa disposizione di legge. La unicità del disegno criminoso poteva far considerare il reo come colpevole di un unico reato, fittiziamente considerato dal punto di vista giuridico, così da farlo beneficiare della continuazione.

Quel che oggi si intende introdurre — la continuazione anche per violazioni di disposizioni di legge diverse — comporta lo scardinamento completo dell'istituto in questione. Possiamo accettare, ed accettiamo, il cambiamento per quanto riguarda il concorso formale; ma certamente non lo accettiamo nella direzione che ho detto, non trovando in questo caso quelle giustificazioni di carattere sociale e giuridico che potevano sussistere per il reato continuato, secondo la vecchia disciplina. Nel nostro caso, infatti, siamo di fronte ad un reo che commette diversi reati, dando la prova di avere una capacità criminale non solo di un certo tipo, ma anche molto estesa. Addirittura potremmo trovarci di fronte a chi, avendo commesso una rapina con un'auto rubata (dunque rapina e furto; secondo certe interpretazioni poteva già utilizzare il beneficio della continuazione), rendendosi conto che rischia già una pesante pena detentiva, si tolga la soddisfazione di prendere a schiaffi un vigile e — se gli capita — di violentare una ragazza; perché tanto questi due ultimi reati, pur essendo di natura completamente diversa, non gli costeranno neppure un giorno di galera essendo considerati reati meno gravi — secondo la previsione delle disposizioni di legge in esame — del reato di rapina.

Il tramutare, dunque, la continuazione da quell'istituto cui ho accennato, da finzione giuridica che aveva una determinata ragione, in quella attuale, significa dare una grossa incentivazione al delitto, significa togliere i freni inibitori al delinquente che ha già commesso un delitto. È strumento di grave pericolosità sociale e giuridica di cui non so se abbiamo fino in fondo valutato le possibili conseguenze. Ce ne renderemo, comunque,

conto molto presto, se passerà la norma cui faccio riferimento. L'esempio che ho qui fatto, e che può essere quasi considerato a livello di battuta, diverrà purtroppo una grave realtà sociale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9 del decreto-legge, nel nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale, primo comma, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

9. 3. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

All'articolo 9 del decreto-legge, nel nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale, secondo comma, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

9. 4. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

All'articolo 9 del decreto-legge, nel nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale, terzo comma, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

9. 5. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

All'articolo 9 del decreto-legge, nel nuovo testo dell'articolo 99 del codice penale, quarto comma, sostituire le parole: può essere, con la seguente: è.

9. 6. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

Sopprimere l'articolo 10 del decreto-legge.

10. 3. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

Sostituire l'articolo 10 del decreto-legge con il seguente:

All'articolo 100 del codice penale, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il giudice, in ogni caso, ha facoltà di escludere la recidiva nei confronti di chi ha riportato condanna, anche per delitto, alla sola pena pecuniaria ».

10. 4. **Manco, Tassi, Valensise, Bollati.**

BOLLATI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 9 si inquadrano nelle osservazioni fatte, in sede di

discussione sulle linee generali, dagli onorevoli Manco e Valensise, nel momento in cui gli stessi hanno denunciato che il progetto di legge al nostro esame presentava una certa ambivalenza. In relazione alla carcerazione preventiva — è stato detto — si calca la mano, mentre per quanto attiene ad altri istituti del codice di procedura penale si largheggia. Ci troviamo di fronte alla questione della recidiva che è molto importante. Abbiamo presentato degli emendamenti, secondo i quali il giudice ha l'obbligo di applicare i casi di recidiva, escludendone la discrezionalità. Questo, proprio perché noi riteniamo che la pericolosità del reo sia caratterizzata, appunto, anche dalla recidività, cioè dai precedenti di carattere delinquenziale che il reo presenta al magistrato. Pertanto, il magistrato deve essere vincolato a questa pericolosità e, quindi, all'applicazione della recidiva. Riteniamo che la recidiva costituisca — come abbiamo sentito dire anche dal relatore — una aggravante; pertanto, come aggravante, essa deve essere considerata dalla legge e non dal magistrato.

D'altra parte, il relatore ci ha detto ieri che, per quel che riguarda la carcerazione preventiva, c'è stata una cattiva gestione — o qualcosa del genere — da parte dei magistrati e che, quindi, il difetto non risiedeva nella precedente legge, che largheggiava in materia. Ora, se effettivamente dobbiamo constatare che esiste, da parte della magistratura, una cattiva gestione della norma giuridica (personalmente, fino a questo momento non concordo: sono affermazioni venuteci dal relatore), allora dobbiamo imporre al magistrato norme precise, ovvero vincolarlo all'applicazione di queste norme. E per questo che, con gli emendamenti da noi presentati all'articolo 9, chiediamo che la parola « può » sia sostituita con la parola « deve ». Naturalmente, a ciò consegue la nostra richiesta di sopprimere l'articolo 10 (richiesta contenuta nell'emendamento Manco 10. 3), in quanto esso è direttamente collegato con l'articolo 9.

L'emendamento Manco 10. 4, riguardante l'articolo 100 del codice penale, mira ad introdurre la facoltà di escludere la recidiva da parte del giudice anche nel caso in cui un delitto sia stato punito con la sola pena pecuniaria. Riteniamo che questa sia una carenza del nostro codice, perché sappiamo perfettamente che vi sono casi di delitti che vengono puniti con la pena pecuniaria e che possono meritare una certa attenzione da parte del magistrato, al fine di escludere la recidiva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sul complesso degli emendamenti l'onorevole Revelli. Ne ha facoltà.

REVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il decreto-legge che è al nostro esame per la sua conversione in legge costituisce, nella sua sostanza e nella parte più importante della normativa proposta, una lodevole correzione di uno degli errori che abbiamo commesso nella nostra attività di legislatori e che più ha avuto, per le sue conseguenze clamorose, echi e reazioni nell'opinione pubblica.

L'impressione che altri errori abbiamo commesso nel campo del diritto penale, sostanziale e processuale, di cui pure abbiamo potuto constatare le conseguenze negative (basti pensare ad alcune parti delle nuove norme sulla libertà provvisoria e alle limitazioni temporali in ordine alle intercettazioni telefoniche — ne ho avuto conferma quando ho appreso le particolarità dell'arresto di Liggio — e ad altre norme totalmente limitative dei poteri di indagine delle autorità di pubblica sicurezza), conseguenze di una impostazione tesa solo alla tutela del singolo, anche se colpevole di delitto, e meno sollecita circa la tutela della collettività, mi fa considerare con occhio critico, invece, alcune disposizioni, in particolare, dell'articolo 9 del decreto-legge, allorché, in tema di recidiva, pur prevedendo — e ciò lodevolmente — una maggiore discrezionalità per quanto attiene al *quantum* della pena da erogare, per motivi assolutamente incomprensibili e pur in presenza del fatto indubbiamente grave di un individuo che ha più volte violato la legge, si lascia al giudicante il potere o meno di colpire con maggiore severità questa rinnovata violazione delle norme penali.

Non sono riuscito a comprendere quali ragioni di tutela degli interessi della collettività, ragioni che in ogni tempo e in ogni regime sono preminenti nella legge penale, possano determinare tale proposta; né, francamente, quale seria ragione, ai fini di un recupero morale, spirituale e civile del reo, possa esservi nell'aprire questo nuovo varco nel nostro sistema giuridico. Unico motivo che può darmi ragione di tale proposta è una linea di tendenza sempre più accentuata che ci ha portato ad assumere decisioni che, quanto meno nella loro concreta formulazione e nel modo della loro applicazione, si sono rivelate errori di condotta e che non intendo assolutamente condividere.

Desidero segnalare ai colleghi che anche per queste norme la realtà obiettiva della situazione, e le conseguenze negative che da esse scaturiranno, ci porteranno a dover apportare le correzioni che oggi apportiamo ai termini della carcerazione preventiva; domani le apporteremo alle norme sulla libertà provvisoria, quanto meno per quanto attiene ai casi in cui ci si trovi di fronte a condanne già pronunciate in primo grado, e ancor più in secondo grado, e alle limitazioni temporali delle nuove norme sulla intercettazione telefonica. Per questo, invito tutti ad una riflessione più ponderata su alcune parti di questa normativa, in particolare sull'articolo 9, in ordine al quale, nell'attuale formulazione, preannuncio fin da ora il mio voto contrario, mentre preannuncio il voto favorevole per gli emendamenti che tendono ad obbligare il giudice ad applicare una pena maggiore per chi è colpevole di recidiva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sul complesso degli emendamenti l'onorevole Stefano Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO STEFANO. Signor Presidente, parlo su tutti gli emendamenti soppressivi, una volta tanto, naturalmente; e ritengo che gli emendamenti soppressivi delle norme di riforma del codice penale vadano sostenuti (parlo a titolo personale, s'intende anche questo).

Le mie osservazioni sono di natura tecnica e di politica criminale, non riguardano l'orientamento politico del Governo. Mi sono domandato se, data la politica criminale che s'intende perseguire, il decreto-legge, con le norme contenute negli articoli 5 e seguenti, risponda a tale scopo o vada invece in direzione opposta. Trovo che va in direzione opposta alla politica criminale che si deve perseguire e che vi sono gravi motivi che sconsigliano una riforma novellistica fatta per di più attraverso un decreto-legge.

I motivi sono: in primo luogo, il codice penale, soprattutto la parte generale, costituisce un sistema. Occorre attuarlo globalmente. L'anticipazione di riforme su singoli punti determina squilibri o spinte favoreggianti la delinquenza; in secondo luogo, le norme sulla recidiva facoltativa, sulla prevalenza delle circostanze inerenti alla persona del reo anche sulle aggravanti specifiche, sulla condanna condizionale, devono trovare una compensazione, in un sistema penale, in sostitutivi penali: potrà essere la semidetenzione, la residenza in appositi ritrovi, gli arresti di fine settimana, le permanenze

disciplinari, il servizio a profitto della comunità, la privazione di diritti, per esempio il ritiro della patente, eccetera; e questo complesso normativo dev'essere applicato insieme con le norme che adesso si vogliono introdurre, per una esigenza di difesa sociale. Infine, l'arroganza della delinquenza — è questo il terzo motivo — in questo momento in cui entra in vigore il decreto-legge. Esso non risponde alle esigenze della lotta contro la criminalità, su cui in questi giorni viene richiamata la nostra attenzione da tutte le parti politiche e soprattutto dal popolo italiano, angosciato e dolorante per le stragi, ma non solo; per i sequestri di persona, ma non solo; anche, e con accento particolare, per il clima di violenza e di frode che si è instaurato nei rapporti di convivenza umana, nelle strade, sui treni, sulle piazze, contro concittadini e contro stranieri, contro donne e uomini, da parte di uomini maturi, ma soprattutto da parte di giovani, appartenenti ad ogni classe sociale. Squadre di delinquenti minorili operano in tutte le città e nei paesi. Tutti i procuratori generali — dico tutti, nessuno escluso — nei discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario hanno lanciato un grido d'allarme contro il professionismo criminale, preparato nelle scuole del delitto, del delitto contro il patrimonio e del delitto contro la libertà ed integrità della persona; scuole che, malauguratamente, esistono.

La risposta del legislatore, attraverso il decreto-legge, non mi sembra che sia di lotta a questa delinquenza, bensì di acquiescenza.

Ho trovato la stessa risposta nelle sue dichiarazioni, onorevole ministro, e nelle dichiarazioni dell'onorevole relatore, pur tanto acuto e preciso. Invero se il legislatore (ella lo ha detto ieri) deve riprendere in osservazione e riordinare il potere discrezionale del giudice; se il legislatore deve riesaminare e riconsiderare l'istituto della condanna condizionale almeno per prevedere altre sanzioni in rapporto al periodo di durata della condanna condizionale; se il legislatore deve riesaminare gli istituti del reato continuato e del cumulo delle pene; se ne deduce, da una parte, che manca l'urgenza di emanare queste norme, che sono riconosciute monche e quindi anche pericolose; e, dall'altra, l'inopportunità di una anticipata approvazione di esse, in quanto dovranno essere modificate o integrate.

La pacifica convivenza è lacerata da scippi, da minacce di violenza, da atti di violenza, da atti che indicano intolleranza per l'altro che tenta di esercitare il suo diritto di uso della stessa strada, della stessa piazza,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

della stessa libertà di parola, della stessa libertà di manifestare la propria opinione, della guida della propria macchina, del servizio dello stesso treno, dello stesso autobus. Si sta scatenando l'antica gelosia di Caino, risorgente nei cuori non inciviliti, ma ingrossolanti, arrugginiti, insensibilizzati dall'ambiente e dalle associazioni a delinquere. Sembra quasi che nel nostro paese — come del resto, per la verità, in tutti i paesi — si conosca solo la via dell'odio e della violenza, e non già quella dell'amore per il prossimo, del rispetto per l'altro, del « non fare all'altro quello che non vuoi sia fatto a te ». Eppure l'uomo, che ha riscoperto la sua umanità, vuole l'elevazione. Occorre stroncare l'istinto della violenza e la spirale della aggressione. I procuratori generali hanno nei discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario lanciato un grido di allarme contro il professionismo criminale, preparato nelle scuole del delitto — del delitto contro il patrimonio e contro la libertà ed integrità della persona — le quali esistono un po' dappertutto. La risposta del legislatore deve essere anche data a queste voci dei procuratori generali; ma non può essere una risposta adeguata quella che viene data attraverso questo decreto-legge.

A me sembra che le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del decreto-legge non rispondano alle esigenze di una politica criminale, reclamata dalla urgente necessità di infrenare la delinquenza; e non si inquadrano neppure nella strategia contro il delitto di cui ci ha parlato ieri lei, onorevole ministro.

Una strategia contro il delitto contiene il disegno di una battaglia frontale per stroncare il fenomeno della delinquenza; non si possono, perciò, prima attuare provvedimenti a favore e poi prevedere misure di difesa sociale. È come incoraggiare la delinquenza e rendere inidonea la difesa sociale. Certo, l'entrata in carcere è una esperienza « scioccante », ma lo dovrebbe essere in senso positivo, in termini di rieducazione e di risocializzazione; e non in senso negativo, di ulteriore deterioramento spirituale. Sostenere il contrario significa negare l'essenza della pena, che è espiazione e che, sotto l'aspetto dinamico spirituale, costituisce una controspinta morale.

L'impressione diffusa che lo Stato voglia evitare il più possibile che il delinquente vada in carcere non favorisce la lotta alla delinquenza, ma spinge ad un pericoloso lassismo, determina squilibri nella coscienza della comunità. Non in questo momento, ma quando

il legislatore avrà adottato una totale strategia anticriminale ed approvato un sistema completo innovatore di quello in vigore, potremo introdurre anche le norme in discussione. Esaminiamole.

L'articolo 6, modificando l'articolo 69, introduce il giudizio di equivalenza e di prevalenza delle circostanze attenuanti anche in rapporto a quelle inerenti alla persona del colpevole ed alle altre per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria. La norma si riduce, in sostanza, ad una previsione di dimensione di pena, in astratto ed in concreto, in rapporto ai reati per i quali circostanze specifiche determinano, per legge, una pena di specie diversa o una pena in misura indipendente da quella ordinaria.

Ci domandiamo: tanto è possibile anche per i reati di sequestro di persona? Certo; ed allora sono contrario; perché mentre viene invocato l'inasprimento delle pene, si ammorbidisce il sistema delle pene attualmente in vigore. Né si dica che, comunque, si tratta di esercizio di potere discrezionale da parte del giudice; perché — rispondo subito — la crisi della giustizia si rivela soprattutto nell'uso del potere discrezionale da parte del magistrato, che, purtroppo oggi, non sempre si fa guidare da criteri obiettivi fissati nella legge per l'uso del potere discrezionale. In ogni caso l'uso del potere discrezionale dipende anche dal carattere, dall'indole, dalle convinzioni del giudice; per cui l'allargamento di tale potere in rapporto al giudizio di equivalenza apre la via ad una giustizia, che può essere differenziata in rapporto alle stesse situazioni. Inoltre lo Stato non può non indicare i mezzi di difesa indispensabili, in un momento storico turbolento, come il presente; non può rimettere al potere discrezionale del giudice la individuazione della esistenza di aggravanti obiettive e delle pene adeguate. La pena deve essere adeguata alla personalità del delinquente; certo. E perciò è previsto il massimo ed il minimo; e perciò nel codice penale ha una funzione centrale l'articolo 133. La previsione autonoma di un aumento di pena per determinate circostanze ha, però, una funzione anticriminale; serve a scoraggiare il delinquente e ad educare gli appartenenti alla società. Ora la norma in discussione ammorbidisce il sistema nei confronti dei delinquenti e non soltanto dei delinquenti primari.

Ho avuto un dubbio che esprimo e che intendo superare in me stesso. È questo: attraverso tale norma si è voluto dare ingresso ad

un concetto creativo di norma da parte del giudice? Ad una interpretazione evolutiva delle norme? Oppure si è voluto esaltare la tendenza all'indulgenza nell'applicazione della legge? Le riflessioni, da lei fatte ieri, onorevole ministro, mi portano a superare il dubbio. Può darsi però che a monte delle norme stesse vi sia qualche ispiratore del decreto-legge che abbia avuto una tale intenzione, anche se poi non l'ha manifestata.

Comunque io supero il dubbio; e però tengo ferma la mia osservazione, anche perché il gruppo democristiano del Senato ha presentato una proposta di legge, con la prima firma del capogruppo senatore Bartolomei, sulle « Nuove norme sulla criminalità », in cui sono previste sanzioni penali più gravi, per rendere adeguata la lotta alla criminalità. Il decreto-legge in discussione cammina in senso inverso a questo orientamento espresso dal gruppo del Senato della democrazia cristiana.

Anche l'articolo 8, che modifica l'attuale regolamento del concorso formale di reati e di reato continuato, mi trova perplesso per le stesse ragioni.

E così anche l'articolo 9, che rende facoltativa l'aggravante della recidiva, nel senso di rimettere alla discrezione del giudice l'applicazione degli aumenti di pena che la circostanza comporta nelle sue varie specie.

Mi sembra inopportuno e pericoloso, quindi, allargare i limiti del potere discrezionale del giudice anche in rapporto alla recidiva, che è la premessa per la continuità nel delitto e per la professionalità al delitto.

Le stesse perplessità suscita in me la nuova disciplina dell'istituto della sospensione condizionale, caratterizzata dall'aumento dei limiti di pena che consentono l'applicazione del beneficio (due anni) e dalla possibilità di una plurima concessione della sospensione. Sotto l'aspetto della difesa della società e dell'uomo, una tale norma non si giustifica, in quanto lascia nel corpo sociale microbi pericolosi, che ne minano la convivenza pacifica.

Nella relazione al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge, ho letto un'affermazione che desidero respingere con molto vigore. Si afferma che le modificazioni « sono molto attese dall'opinione pubblica ». È atteso il contrario, non queste modifiche, ma norme di difesa della società, di prevenzione e di repressione della delinquenza; anche di prevenzione della delinquenza, come, per esempio, il fermo di polizia.

Mi perdoni ancora, onorevole ministro, se le chiedo una spiegazione. Che significato ha la espressione contenuta nella relazione: « es-

se d'altra parte sono molto attese dall'opinione pubblica, in quanto serviranno non solo ad allentare la tensione attualmente esistente nelle carceri,... »? Significa, questo, che lo Stato deve cedere alle « tensioni », determinate nelle carceri da tendenze le quali vogliono sopprimere ogni idea di responsabilità? Se dovesse avere questo significato, mi permetta di dirle che il popolo italiano non è d'accordo con lei. Dopo quello che si è verificato in alcuni carceri italiani — ove vi sono state anche vittime innocenti — il richiamo a tali tensioni è inammissibile.

Un'ultima osservazione di correttezza costituzionale intendo fare, in rapporto a queste norme, circa l'uso dello strumento costituzionale del decreto-legge. Al Parlamento, e soltanto al Parlamento è dato il controllo politico sul concetto della urgenza e necessità. Purtroppo al potere giudiziario non è dato sollevare eccezioni di legittimità costituzionale al riguardo.

Ora a me sembra che non sussistevano tali motivi. L'esercizio del potere e la deroga alle norme generali sono subordinati al verificarsi di situazioni di carattere eccezionale, che non consentono il ricorso ai normali strumenti costituzionali, i quali comportano inevitabilmente, per la necessità dell'esame e dell'approvazione, un lungo iter procedurale, che sovente si protrae per molti mesi. Un giudice napoletano, in una ordinanza di legittimità costituzionale del 9 maggio 1974 ha esattamente rilevato che la norma costituzionale fissa in maniera esplicita ed inequivoca tale potere, legandolo a « casi straordinari di necessità ed urgenza ». Non occorre spendere molte parole per rilevare che « casi straordinari di necessità ed urgenza » implicano situazioni di assoluta indilazionabilità per la normativa, che chiamano il Governo ad adottare.

Gli articoli su richiamati non sembra si adeguino al dettato costituzionale, essendo di tutta evidenza il difetto non solo della straordinarietà del caso, che legittimi l'intervento del Governo, ma anche la mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, che non possono essere disgiunti dal carattere della straordinarietà.

Ove si consideri che la disciplina in questione trae origine da varie iniziative, di disegni e proposte di legge che si susseguono da almeno 10 anni, è facile contestare tutti gli attributi indispensabili per legittimare il potere del Governo ad adottare, in materia per di più così delicata e complessa che sconvolge l'intero sistema punitivo penale; la normativa in discorso.

Ed a questo punto, non posso non respingere l'argomento, addotto ieri dal relatore, circa la scadenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge, per giustificare la reiezione di tutti gli emendamenti. Vi sono ancora 5 giorni per tale scadenza; ed il Senato, al quale si potrebbe inviare il disegno di legge modificato, sarebbe ancora in tempo ad approvarlo. Ma io intendo porre un argomento che riguarda la dignità del Parlamento. Respingo una tale impostazione per due ordini di ragioni: perché il Parlamento ha il dovere costituzionale di verificare l'esistenza dell'urgenza e della straordinarietà. Verrebbe meno a questo dovere costituzionale, ove lasciasse correre eventuali sconfinamenti da parte del Governo; perché il Parlamento non può essere ridotto a « Camera delle ratifiche »; verrebbe compromesso tutto il sistema costituzionale, con l'avanzata di un sovversivismo giuridico-costituzionale, che sostiene la inutilità del Parlamento stesso.

Potrei parlare di eccesso dell'esecutivo e di carenza del Parlamento; ma non ne parlo, perché — dalla resistenza per la libertà avverso ogni dittatura — abbiamo un monito: la libertà è salva, quando e soltanto quando il Parlamento è libero; quando e soltanto quando il Parlamento rimane sovrano garante delle libertà, operatore delle sintesi delle libertà attraverso la legge, e supremo moderatore, nell'interesse del popolo, anche degli altri poteri.

Sono queste le ragioni per cui mi sono indotto a sostenere l'approvazione degli emendamenti successivi. Mi permetto di pregarla, onorevole ministro, di aderire ad uno stralcio dal decreto-legge delle norme indicate e cioè dall'articolo 5 in poi. Sarà opera di saggezza legislativa, rispondente in questo momento a necessità di politica criminale e di difesa dei diritti e delle libertà, minacciati da delinquenti fraudolenti e violenti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge?

MAZZOLA, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Tassi 1. 3, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario, per le ragioni che ho esposto ieri in sede di replica, e che sono comunque riconducibili all'esigenza di non consentire alcun tipo di attività defatigante per quanto riguarda il corso del processo. Mi pare che, con tutte

le osservazioni che sono state avanzate, questa sia l'esigenza principale che deve essere garantita. Parere contrario anche per quanto riguarda l'emendamento Valensise 3. 1; ritengo che la sfera di operatività della direttissima, portata a dieci giorni, sia ampiamente sufficiente. Parere contrario anche nei confronti dell'emendamento Valensise 3. 2, che è conseguente al 3. 1.

Parere contrario all'emendamento Manco 4. 2, per i motivi di fondo che ho già espresso in sede di replica: se si amplia la durata della carcerazione preventiva per giungere al giudizio direttissimo, si deve temperare la norma lasciando la possibilità di concedere la libertà provvisoria per i casi di reati minori.

Ritengo inoltre di dover esprimere un parere complessivo sugli emendamenti Badini Confalonieri 5. 1 e 6. 1, Manco 6. 2, Badini Confalonieri 7. 1, 8. 1 e 9. 1, parere che è contrario per le motivazioni politiche generali che ho già espresso in sede di relazione e di replica. Queste norme sono indubbiamente di tipo diverso da quelle proprie dell'ambito processuale, ma hanno anche in questo contesto un loro fondamento e devono quindi a mio avviso essere mantenute.

Parere contrario anche sull'emendamento Tassi 8. 2, pur se ieri ho avuto modo di esprimere alcune perplessità in merito, dicendo anche come la nuova configurazione del reato continuato si ponga come una via di mezzo in ordine al problema del cumulo materiale e giuridico.

Se però dovessimo introdurre questo emendamento, non faremmo altro che ripristinare il testo dell'attuale codice, richiudendo quindi questo spiraglio che, sia pure in via provvisoria, deve lasciare la possibilità di operare in alcuni casi particolari.

Sono contrario anche agli emendamenti Manco 9. 3, 9. 4, 9. 5, e 9. 6, ritenendo che la recidiva, nella linea di tendenza indicata dalla riforma del codice di procedura penale, deve, essendo una circostanza aggravante, poter essere applicata in via facoltativa, fermo restando che ciò che viene facoltizzato non è l'esistenza della recidiva ma il relativo aumento di pena.

Parere contrario per le motivazioni già espresse ieri agli emendamenti Badini Confalonieri 10. 1, Manco 10. 3, Badini Confalonieri 11. 1, 12. 1 e 13. 1 e Manco 10. 4, anche se quest'ultimo risulterebbe precluso nel caso che, come chiedo, venisse respinto l'emendamento Manco 10. 3.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati ?

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

L'emendamento Riccio Pietro 1. 1 è stato ritirato.

Onorevole Tassi, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'emendamento Riccio Pietro 1. 2 è stato ritirato.

Onorevole Manco, mantiene l'emendamento 3. 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Lo ritiro, signor Presidente, così come ritiro tutti gli altri nostri emendamenti, ad eccezione di quelli riferiti all'articolo 9, in materia di recidiva.

PRESIDENTE. Sono stati pertanto ritirati gli emendamenti Valensise 3. 1 e 3. 2, Manco 4. 2, 6. 2, 10. 3 e 10. 4 e Tassi 8. 2.

Anche l'emendamento Riccio Pietro 4. 1 è stato ritirato.

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'emendamento Riccio Pietro 9. 2 è stato ritirato.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 9. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 9. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'emendamento Riccio Pietro 10. 2 è stato ritirato.

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento. È però, il nostro, un voto favorevole con riserve, e noi intendiamo sottolineare proprio questo aspetto critico nei confronti del prov-

vedimento. Innanzitutto vi è da rilevare che è inusitato il ricorso allo strumento del decreto-legge in tema di giustizia; e, a nostro avviso, la necessità in cui il Governo si è trovato di ricorrere alla decretazione di urgenza dice di per sé quanto siano oggi profondi la crisi della giustizia nel nostro paese e l'affanno con cui si cerca di porvi rimedio.

Noi comunisti, corresponsabili della tenuta dell'ordinamento democratico e costituzionale nel nostro paese, non ci sottraiamo alla considerazione di questa gravità.

Vogliamo però dire che se oggi siamo costretti a votare un provvedimento di questo genere, ciò non significa che non debbano essere sottolineate le gravi carenze e manchevolezze a cui ha dato luogo l'amministrazione politica della giustizia nel nostro paese da tanti anni addietro fino ad oggi.

Va rilevato che il ministro in carica, onorevole Zagari, non può essere ritenuto responsabile della situazione di crisi in cui versa la giustizia in Italia; ma se oggi siamo obbligati a ricorrere addirittura alla decretazione d'urgenza in questa materia per tamponare alcune delle più grosse falle, ciò è da addebitarsi senza dubbio a gravi mancanze nella condotta della politica della giustizia dei governi precedenti.

La ragione fondamentale per la quale è stato varato questo decreto-legge è stata quella di evitare il pericolo che persone, già progressivamente raggiunte da una presunzione di colpevolezza in diversi gradi del processo penale, colpevolezza per gravi reati, ritornino in circolazione; cioè, da un altro punto di vista, evitare il pericolo che la popolazione veda rimesse in circolazione persone ormai raggiunte da una quasi certezza di colpevolezza per gravi reati.

Dobbiamo al riguardo ricordare che la nostra parte politica fu la prima a prendere una iniziativa di legge al Senato della Repubblica per evitare il pericolo ricordato.

Tuttavia, signor ministro, se pure noi siamo consapevoli, con l'approvazione di questo decreto-legge, di porre un rimedio al problema di cui ho parlato or ora, rimane l'altro aspetto del problema, non meno importante. Con l'approvazione di questo decreto-legge poniamo rimedio a una deficienza di difesa sociale; altrimenti vedremmo in circolazione persone raggiunte quasi da prova certa di colpevolezza per gravi reati, con scandalo e con timore pubblico. Resta però l'altro aspetto del problema: resta il fatto che la normativa che noi oggi abrogiamo, sintetizzabile in un semplice concetto, che cioè un cittadino

della Repubblica italiana ha il diritto di sapere, nel giro di quattro anni al massimo, se per la giustizia penale del nostro paese è colpevole o innocente, questa norma di civiltà, comunque la si voglia chiamare, che era stata raggiunta nel 1970, resta un traguardo che oggi vediamo allontanarsi, ma che rimane nella coscienza pubblica come un traguardo da raggiungere.

Quando oggi diciamo che il limite massimo per sapere se, con sentenza definitiva, si è colpevoli o innocenti, non è più di quattro anni, ma che in base al disegno di legge che stiamo per approvare questo limite è portato a otto anni, facciamo un salto indietro sotto il profilo della civiltà, un salto indietro che è necessario sottolineare. E questo salto indietro, signor ministro — ecco un punto che mi preme mettere in rilievo — lo facciamo non solo o non tanto per la ragione che lei ha addotto ieri, cioè perché vi sarebbe una patologica lentezza nelle procedure penali del nostro paese, e fino a quando non abbia avuto luogo la riforma del codice di procedura penale questa lunghezza di tempi è inevitabile; questo è certo un elemento, ma non il maggiore, non quello determinante. Quello determinante, signor ministro, è un altro, e noi lo sappiamo: è il fatto — ricordato in quest'aula e ricordato spesso anche in Commissione — che siamo, credo, l'unico paese al mondo nel quale per la giustizia si spende un centesimo del bilancio complessivo dello Stato. È questo un modo di dire che, se profferito in una assemblea di estranei all'amministrazione della giustizia, può sembrare unicamente un modo icastico di sottolineare una mancanza; viceversa è un dato numerico.

Oggi nel nostro paese — ella lo sa — fatto uguale a cento il bilancio dello Stato, per la giustizia vediamo che si spende poco più di un centesimo. E fino a che permane questa situazione non vi è dubbio che la tutela della difesa sociale noi dovremo attuarla con provvedimenti di questo tipo; ma certo è che ne scapiterà il livello di civiltà non solo giuridico ma generale del nostro paese, consentendo che un cittadino attenda otto anni prima di sapere se per la giustizia è colpevole o innocente.

Onorevole ministro, se ella ci avesse detto che è nei programmi un mutamento di indirizzo in ordine a questa grave deficienza finanziaria dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, avremmo votato con maggior calore il provvedimento in esame, che pure ci accingiamo a votare per necessità urgenti. Ella, signor ministro, non lo ha detto: ella

ha preso, come un grande risultato raggiunto, la dichiarazione resa incidentalmente al Senato dal Presidente del Consiglio quando, rispondendo a interrogazioni urgenti su alcuni dei più recenti fatti giudiziari del nostro paese, ha affermato che è arrivato il momento di ritenere che le spese per la giustizia debbano avere un carattere prioritario rispetto ad altre spese.

Queste, onorevole ministro, sono parole. Quando ella afferma che in fin dei conti nutre l'auspicio, confida che questa norma possa cessare di avere vigore non appena sarà emanato il nuovo codice di procedura penale e non appena siano dati agli uffici giudiziari i mezzi finanziari adeguati ai loro compiti, ci lascia molto sorpresi. Non si capisce, onorevole ministro, a chi si rivolga, dal momento che è il Governo che deve saper dire alla nazione quando il provvedimento per il finanziamento della giustizia sarà pronto.

Dunque, oggi scontiamo questa mancata volontà di riforma giudiziaria durata tanti anni e le cui cause abbiamo cercato di analizzare nel dibattito a proposito dei principi di riforma del codice di procedura penale.

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, le ragioni che hanno dato luogo a questo provvedimento ci hanno trovato consenzienti per l'urgenza e per le esigenze della difesa sociale che comportano. Non tutto il provvedimento nella sua interezza si ispira a questa esigenza, nel senso che vi sono state inserite alcune norme, che — è stato giustamente rilevato — per essere state abbondantemente discusse con una larga convergenza di forze politiche per due volte al Senato della Repubblica nel corso di due legislature (e già nella riforma generale del primo libro del codice penale alla Commissione giustizia della Camera dei deputati) si possono ritenere norme ormai pacifiche. Su questa parte del decreto-legge con maggior favore noi diamo il nostro voto, perché riteniamo che esse costituiscono una anticipazione doverosa, tendente a introdurre nella amministrazione della giustizia alcune norme profondamente innovatrici che vanno incontro al desiderio, emerso in larghi settori politici nonché nella prevalente dottrina, che vuole una riforma dell'amministrazione della giustizia.

Mi consenta di dire, onorevole ministro, che sotto il profilo tecnico queste innovazioni hanno lasciato e lasciano anche parecchio a desiderare. Vorrei rivolgere a molti dei superburocrati dai lautissimi stipendi, che lavorano nei ministeri, il rilievo che nel mo-

mento in cui si pone mano a norme di carattere penale (sappiamo che la legislazione penale è legislazione di diritto pubblico, su cui è destinata ad effettuarsi una interpretazione acuminata addirittura, perché queste norme toccano diritti di libertà e il diritto punitivo dello Stato), le norme devono essere preparate con esattezza scrupolosa. Siamo assai lontani, onorevole ministro, nel dettato del decreto-legge, da tale esattezza, che è sempre auspicabile in ogni legge, ma in norme di diritto penale è doverosa senza meno!

Mi riferisco, per esempio, anche alla norma che riguarda l'ampliamento dei processi per direttissima. Voi, colleghi della maggioranza, oggi riconoscete in definitiva che quanto sulla riforma del processo penale noi abbiamo detto per due legislature era fondato. Voi, in queste due legislature, avete fatto la scelta del giudice istruttore, come struttura portante del nuovo processo penale. Quando noi vi dicevamo che il giudizio direttissimo è destinato ad abbreviare — se veramente lo si vuole — il processo penale, voi ci avete risposto « no », che la scelta del giudice istruttore era intoccabile: ora, con questa norma, venite a darci ragione, perché riconoscete che l'unico processo capace di accelerare la giustizia penale è quel processo per direttissima, che voi avete voluto togliere dai principi della procedura penale. Anche qui, dico, la normativa è piuttosto colposa. Mi sia consentito dire che, anziché ampliare i poteri — sia pure per il giudizio direttissimo — del giudice istruttore, come vuole il principio della riforma, voi state ampliando, in questa maniera, i poteri del pubblico ministero, che sono ben altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, le ricordo che il tempo a sua disposizione è scaduto.

ACCREMAN. Le chiedo scusa, signor Presidente, e mi avvio a concludere.

Ampliate i poteri del pubblico ministero, ed oggi non sarà il rito penale a determinare la vicenda susseguente, in base alle oggettive necessità, ma sarà una scelta che avrà fatto comunque il pubblico ministero, catturando una persona imputata.

Circa le considerazioni di diritto sostanziale, signor ministro, onorevoli colleghi, ripeto che, con l'introduzione di queste norme, si attua senza meno l'automatismo della repressione, che è tipica del codice penale fascista del 1930. Si introduce intelligenza nel-

la irrogazione della pena, si abolisce la cecità dell'automatismo delle pene, in cui consiste il fondamento delle critiche che, da ogni parte del mondo, sono mosse al codice penale vigente nel nostro paese.

Tuttavia — e concludo, signor Presidente — non va dimenticato che proprio qui si sono verificati certi errori che, già in questi due mesi di applicazione pratica nelle aule di giustizia stanno dando risultati contrastanti. Infatti, onorevoli colleghi, quando per esempio si attua la nuova bilancia del giudizio di valenza fra le circostanze attenuanti e tutte le aggravanti, non c'è nulla da obiettare; quando si dà luogo alla facoltatività del calcolo della recidiva, nulla da obiettare; è un fatto estremamente significativo proprio per introdurre una pena adeguata, individualizzata, così come la vogliamo introdurre.

Ma, signor ministro, quando per esempio, a proposito del concorso formale di reati, della violazione, con una azione, di più disposizioni di legge, con la volontà di accordare il *favor rei*, si attua una pena massima di una disposizione, aumentata fino al triplo, ci si muove nel senso esattamente contrario a quello in cui ci si voleva muovere. Così, anche nel reato continuato, sarà il caso di...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Accreman! Sarà proprio questo il caso opportuno.

ACCREMAN. Sto concludendo, signor Presidente.

A proposito della sospensione condizionale della pena, vi è stata una correzione, al Senato, ma si è trattato di una cattiva correzione, essendo ancora rimasta la dizione, per cui la sospensione condizionale non può essere concessa dopo una prima condanna per delitto, quando la volontà era proprio quella di consentire una seconda condizionale. Di tutto ciò, ci occuperemo in occasione della trattazione del primo libro del codice penale.

Signor Presidente, per le ragioni esposte, rinviando le modificazioni alla sede appropriata, quella cioè della trattazione del libro primo del codice penale, annunciamo il nostro voto favorevole e ripetiamo che, con la nostra azione politica e la nostra iniziativa legislativa, non mancheremo mai, procedendo su questa linea, di fare in modo che il nostro paese riceva leggi adeguate ad un paese civile e moderno quale il nostro popolo vuole che il nostro paese sia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge che avrà il voto favorevole del gruppo socialista, viene incontro innanzitutto alle attese dell'opinione pubblica, scossa e indignata per il fatto che alcuni imputati, già condannati in primo e secondo grado di giudizio a gravi pene detentive, siano stati scarcerati per ritardo della giustizia nell'accertamento definitivo delle responsabilità.

Ci si è trovati di fronte ad una situazione intollerabile, ripugnante per le coscienze civili, che ha provocato un movimento di reazione verso la norma relativa alla durata della carcerazione preventiva, che in via assoluta aveva costituito e continua a costituire una conquista civile, se mai tardiva, per il nostro paese. Questo stato di cose, legato più che altro a fattori contingenti, ha fatto apparire iniqua una legge che era ed è invece profondamente civile e ha anche reso indispensabile provvedere con urgenza a neutralizzare alcuni effetti degenerativi ricollegabili alle situazioni particolari in cui si muove l'amministrazione della giustizia in questo momento. Da tali premesse è nata l'iniziativa di alcuni parlamentari, fra cui il collega Concas ed altri del gruppo socialista, tesa a promuovere l'aumento dei termini massimi della custodia preventiva, nello spirito di quei criteri informativi che sono poi stati trasfusi nel disegno di legge ora in approvazione.

Con questo provvedimento di legge si è voluto dare una risposta positiva ed immediata alla domanda di giustizia che sale dal paese e la si è data appunto, con una diversa determinazione dei termini di custodia preventiva in alcuni particolari casi e sotto particolari condizioni, ma si è voluto, nel contempo, giustamente anticipare alcuni temi di riforma della legge penale in attesa dell'attuazione generale della riforma dei codici.

Le norme qui anticipate possono, se seriamente applicate, accelerare il corso della giustizia, dare cioè tempestività e rapidità alla repressione giudiziale della delinquenza, ed in questo senso auspichiamo che anche il disegno di legge in approvazione possa contribuire al buon funzionamento dell'apparato giudiziario. Ma considerazioni più generali ci inducono anche a sottolineare il bisogno, profondamente sentito nel paese, di adeguare al più presto la legislazione italiana ai principi democratici che ispirano la Costituzione. Se

è oggettivamente vero che la crisi della giustizia è uno dei fattori, e non l'ultimo, della sfiducia nello Stato e nelle sue istituzioni democratiche, è altrettanto vero che per scoraggiare il qualunquismo, l'indifferenza e l'apatia dei cittadini occorre che lo Stato dia il segno della sua presenza attraverso la saggia, tempestiva ed equilibrata amministrazione della cosa pubblica e, per quanto riguarda il settore della giustizia, sappia imprimere alle strutture organizzative, agli strumenti procedurali e a quelli di diritto sostanziale l'impronta vivificante di un indirizzo efficiente, democratico ed esemplare. È dunque indispensabile affrontare con ogni urgenza consentita le riforme del nostro ordinamento per eliminare le cause della lentezza dei processi, comprese quelle collegate, talvolta, alla inerzia e alla negligenza di alcuni settori dello Stato, e per porre fine alle contraddizioni costituzionali che si registrano purtroppo ancora a distanza di anni dalla liberazione dal fascismo negli attuali codice penale e di procedura penale. Un apparato funzionante, una legislazione processuale e sostanziale ispirata alle fonti costituzionali sono una garanzia per tutti, per lo Stato e per il cittadino, sono cioè uno strumento indispensabile per lo sviluppo civile della società italiana. In questo spirito, onorevoli colleghi, il gruppo socialista darà voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è noto che il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, è stato emanato principalmente per motivi di ordine contingente. Si trattava, infatti, di evitare che un certo numero di persone, imputate di reati gravissimi e sottoposte a custodia preventiva, venissero poste in libertà per l'imminente scadenza dei termini massimi di carcerazione preventiva prima della conclusione dei processi penali a loro carico. È stata adottata così una misura sotto molti aspetti criticabile, ma forse l'unica che potesse dare un risultato immediato: l'aumento della durata della custodia preventiva fino al massimo complessivo di otto anni. È una misura molto grave e, come abbiamo detto, discutibile, soprattutto perché incide sul diritto di libertà dei cittadini, e perché presenta il rischio di segregare persone che potrebbero risultare innocenti. Tuttavia, possiamo giungere a giu-

stificarla nella situazione contingente che si è venuta determinando e tenendo conto che essa è stata introdotta in via temporanea, cioè fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ma, occorre dire subito, il decreto-legge non si è limitato a modificare i termini della custodia preventiva con una norma di cui ammettiamo la necessità d'urgenza; esso ha preso a pretesto tale modifica del codice di procedura penale per introdurre altre modifiche ai codici penali che, in un momento come l'attuale di recrudescenza della criminalità, appaiono quanto meno inopportune. Infatti, non soltanto si è abusato dello strumento del decreto-legge per dettare norme che obiettivamente non presentano l'indispensabile carattere di necessità ed urgenza, ma si sono adottate varie soluzioni legislative che alleviano la posizione penale del condannato. Ci riferiamo in particolare alle nuove formulazioni degli articoli sul concorso formale di reati, sulla recidiva e sulla sospensione condizionale della pena; articoli dei quali abbiamo chiesto la soppressione.

In pratica, tutte queste nuove norme più benevole verso i colpevoli, anziché rinforzare lo scudo protettivo della collettività contro la delinquenza, ne indeboliscono il potere di difesa. Di qui, la somma incoerenza che noi liberali obiettivamente riscontriamo nel provvedimento: da una parte, si inasprisce la posizione di coloro che sono sottoposti a carcerazione preventiva in attesa di sentenza definitiva, dall'altra, si svilisce il presidio delle sanzioni penali con una normativa più blanda verso i condannati.

Il caso più clamoroso in questo senso è quello riguardante la sospensione condizionale della pena, la cui applicabilità viene estesa paradossalmente a condanne di gravità doppia rispetto alla normativa in vigore. Ma, oltre a ciò, ci ha colpito il modo maldestro e scoordinato con cui il decreto-legge in esame ha riformato qua e là i codici penali, senza un disegno preciso, senza una visione d'insieme; e ciò risulta tanto più incomprensibile se si pensa che, escluso il carattere d'urgenza di tutte le altre norme, ad eccezione di quella sulla custodia preventiva, si poteva operare nel quadro più sistematico della riforma dei codici penali.

In definitiva, il provvedimento ci sembra, nel suo complesso, un rimedio improvvisato per curare alla meglio le falle di un'ormai cronica disfunzione dell'amministrazione della giustizia, incapace, per molteplici motivi, di concludere rapidamente ed efficacemente i

processi. Ed è doloroso constatare che, a seguito di ciò, si sia giunti al punto di ritenere necessario, come estremo rimedio, un provvedimento quale quello prolungativo della custodia preventiva che, con grave pregiudizio della libertà dei singoli, venga ad evitare il pericolo che si svuotino le carceri di pericolosi delinquenti.

Per tutto quanto abbiamo qui detto, il gruppo liberale voterà contro il provvedimento in esame, auspicando che, finalmente, il Parlamento riesca a trovare la volontà di attuare celermente quelle riforme dei codici che consentano di risolvere i problemi di fondo alle radici e di mettere la giustizia su un piano di assoluta certezza. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale annuncio l'astensione dal voto sulla conversione in legge di questo stranissimo, fantagiuridico decreto-legge, che ha forse l'unico onore di essere discusso con una Presidenza così giuridicamente valida che, forse, è vulnerata dal passaggio del decreto-legge stesso.

PRESIDENTE. È un grande vantaggio, onorevole Manco, essere seduti al banco della Presidenza, perché si può tacere sempre su determinati argomenti. La prego di attenersi a quella certa regola per cui il Presidente non dovrebbe essere chiamato in causa.

MANCO. Avevo fatto una dichiarazione lusinghiera nei confronti della Presidenza.

PRESIDENTE. Le replico con la risposta di cui sopra.

MANCO. È provvedimento - dicevo - che lascia passare di contrabbando (questo termine me lo deve permettere, signor ministro) alcune innovazioni. Esso passa - ed in parte è - come una disposizione sfavorevole alla delinquenza; come una disposizione che intende punire e reprimere la delinquenza, sia pure attraverso un allungamento dei termini di decorrenza della carcerazione preventiva. È ciò che viene propinato alla pubblica opinione, è ciò che dà un po' l'etichetta alla legge. In base a tutto questo si può pensare, da parte appunto della pubblica opinione, che trattasi

di un decreto-legge inteso a reprimere ed a contenere una delinquenza oggi così aggressiva, come è stato affermato da tutti i gruppi politici e soprattutto dal gruppo di maggioranza relativa (che ha in questa sede espresso più giudizi critici che di adesione al provvedimento).

La parte in cui non sono d'accordo con quanto affermato dai colleghi del gruppo democristiano — che pur tuttavia, ripeto, hanno espresso giudizi severi e critici — è che il provvedimento non si conformi alla politica del Governo nei confronti della criminalità. Sono di parere assolutamente contrario. In materia ha sicuramente ragione il ministro Zagari, il quale ritiene di introdurre — e questo « assaggio » rappresentato dal decreto-legge in esame costituisce forse una sua personale vittoria — una sua visione della politica criminale; visione che viene ad essere inaugurata dalla riforma del primo libro del codice penale e dell'ordinamento penitenziario e dalle future leggi. Dicevo che tutto ciò avviene attraverso il decreto-legge di cui discutiamo, che nella sostanza non è repressivo come appare nella parte che si riferisce ai termini di decorrenza della carcerazione preventiva, ma è — ciò è chiaro — di un lassismo pauroso per quanto concerne tutti gli elementi contenuti nei suoi diversi articoli.

Se avessimo dovuto votare unicamente per la parte che attiene all'allungamento di detti termini di decorrenza, avremmo votato a favore. Lo avremmo dovuto fare, se non avessimo poi riscontrato, in tutte le altre disposizioni, il pauroso lassismo del quale prima parlavo.

Perché ci asteniamo? Non potremmo mai accettare, onorevole ministro, quel tal principio di affidamento ad una larga, incommensurabile — che finisce col diventare poi soggettiva — discrezione da parte non della magistratura, ma del magistrato, per quanto concerne la sanzione penale che scaturirà dalla contestazione della recidiva. È una forma di finzione molto abile, pregevole dal punto di vista rettorico e dialettico, ma non dal punto di vista sostanziale, quella dell'onorevole Mazzola; il quale sostiene che rimane la istituzione della recidiva, venendosi a modificare la sanzione penale nel momento in cui al magistrato si attribuisce la facoltà di contestarla o meno. Che discorso è questo? È discorso astratto, etereo, che non ha alcuna significazione pratica, nel momento in cui al magistrato si dice: tu farai quello che vorrai, a seconda della posizione del soggetto attivo del reato, del delinquente, eccetera, si attri-

buisce allo stesso una funzione che finisce con il ledere il principio istituzionale stesso della recidiva, che in tanto vale in quanto segue un criterio di obbligatorietà. Diventerebbe, perciò, vuota e nulla rettorica.

Ma vi è, di più — e mi avvio a concludere questa breve dichiarazione di voto — vi è un passo indietro nei confronti del testo precedente all'approvazione del Senato. Se i colleghi ricordano la decisione che prese la Camera in occasione dell'approvazione del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, sanno che in base all'ultimo comma dell'articolo 12 di tale decreto-legge la sospensione condizionale della pena poteva essere concessa una seconda volta (sempre entro l'arco dei due anni), purché la prima volta fosse stata erogata una condanna col beneficio della sospensione. Cioè, ci saremmo trovati, con la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 12, in presenza di una duplice concessione di sospensione condizionale della pena entro i due anni. E poteva andare: una persona poteva essere meritevole di questo duplice apprezzamento, a seconda del reato, della sua gravità o di altro. Ma nell'articolo unico non è stata modificata la dizione, bensì il principio. Infatti, in esso si afferma: « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale, qualora... ». Ciò significa che il giudice che ha inflitto una prima condanna non condizionale (che, cioè, non ha ritenuto, per sue ragioni, di concedere la sospensione della pena, sicché l'imputato deve scontare la sua condanna), la seconda volta può dare la sospensione condizionale della pena. È una marcia indietro rispetto al precedente decreto. E poi si dice che non è in linea con la politica criminale del Governo! Ma come non è in linea con la politica criminale del Governo? Questo Governo, a proposito di un imputato al quale è stata comminata una condanna, per l'espiazione della quale il magistrato ha ritenuto di non concedere la sospensione, dà facoltà allo stesso magistrato, in occasione della seconda condanna, di dargli — come premio della mancata precedente concessione — la seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Siamo proprio sul piano della follia, della fantascienza giuridica! Lo stesso ministro, che pur non essendo un grande giurista è probabilmente un grande filosofo e sicuramente un grande ragionatore, deve prendere atto della stortura e delle anomalie di questa disposizione. Riteniamo che questo contrabbando che è stato

inserito per essere ammannito alla pubblica opinione nasconda la realtà della politica di questo Governo, che è quella di assoluta trascuratezza, di assoluto permissivismo, di assoluto lassismo nei confronti della delinquenza, così aggressiva in Italia. Questi sono i motivi che si trovano alla base della nostra astensione dal voto nei confronti del provvedimento in questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabbatini. Ne ha facoltà.

SABBATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, farò una brevissima dichiarazione di voto, a nome del gruppo della democrazia cristiana, per ribadire le ragioni che già in sede di Commissione, come pure in aula da parte di altri colleghi, sono state esposte in ordine al nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 99. Anche se, come ripeto, tali ragioni sono state esposte in altri interventi, vorrei in particolare richiamarmi a quanto è stato pregevolmente detto dal relatore, onorevole Mazzola, e poi ribadito dall'onorevole ministro. A noi sembra, cioè, che questo decreto-legge vada convertito in legge proprio per le ragioni opposte, direi, a quelle che poco fa altri oratori dei gruppi dell'opposizione hanno qui esposto. A noi sembra che i rilievi mossi attendano, per altro, più a questioni di forma che di sostanza. Il provvedimento dà una risposta giusta ed adeguata ad alcuni dei problemi più urgenti che il settore della giustizia nel nostro paese oggi presenta. Esso contempera, ci sembra, in modo apprezzabile — sia nella parte procedurale sia in quella di diritto penale sostanziale — l'esigenza della sicurezza sociale con quelle che tendono, invece, a dare risalto ad una maggiore individualizzazione della pena. In questo senso, quindi, mi sembra di poter dire che non esiste alcun contrasto tra una parte e l'altra del decreto-legge; né, d'altronde, mi sembra che esso possa prestare il fianco alle accuse di permissivismo o di lassismo che sono risuonate in quest'aula, anche questa sera. In realtà, direi che si tende in tutt'altra direzione, come giustamente il relatore e il ministro hanno messo in evidenza; da un lato, cioè, si tende a garantire sicurezza alla società, e dall'altro si tende a promuovere una politica criminale che miri anche, in qualche maniera, a dare al magistrato una maggiore sfera di discrezionalità per quanto riguarda

l'applicazione delle sanzioni, nei casi che meritano detta discrezionalità. Mi sembra anche di poter dire che questo provvedimento non va contro la linea che in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane particolarmente si sta portando avanti per quanto riguarda la giustizia nel suo complesso. Intendo riferirmi alla riforma del codice di procedura penale, intendo riferirmi alla riforma del primo libro del codice penale, intendo riferirmi al diritto penitenziario.

Questo provvedimento di legge si inquadra in qualche maniera nelle esigenze già contenute in tutta questa serie di elaborazioni. Laddove sono contenute delle norme particolari, come nella prima parte, per quanto riguarda la custodia preventiva, va aggiunto che queste norme sono esplicitamente definite provvisorie; e sono provvisorie proprio nella misura in cui si ritiene che oggi, in presenza ancora del vecchio codice di procedura penale, forse è necessario che questi termini siano più lunghi, proprio perché il codice come è oggi, insieme con altre ragioni che non starò a richiamare, non consente quella snellezza dei procedimenti che tutti qui abbiamo in qualche modo auspicato.

Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni del voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana; ragioni quindi che attengono alla giustezza del provvedimento; ragioni che attengono alla coerenza di questo provvedimento nel quadro più complessivo della riforma della giustizia nel nostro paese; ragioni che in qualche modo vengono incontro alle esigenze sentite nella società; ragioni che tengono conto, come dicevo prima, della sicurezza sociale nel cui quadro va anche considerata la giusta rilevanza che debbono avere i problemi del reo, della pena e della misura di essa pena nei suoi confronti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprila

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

le 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì 31 maggio è stata chiusa la discussione sulle linee generali, ed hanno replicato i relatori e il rappresentante del Governo.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

GIRARDIN, Segretario, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Si dia lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

GIRARDIN, Segretario, legge:

ART. 2.

La società concessionaria, con le modalità ed alle condizioni tutte già stabilite con le convenzioni di proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, e al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, è tenuta ad assolvere nel periodo di durata della presente proroga tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e da quelle aggiuntive. I corrispettivi dovuti alla società concessionaria per gli adempimenti eccedenti gli obblighi della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e previsti all'articolo 3 della convenzione di proroga 15 dicembre 1972, saranno stabiliti dal ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il ministro per il tesoro e sentita la concessionaria medesima, entro il 31 maggio 1974.

Le somme di cui ai corrispettivi citati al precedente comma, già stabilite per gli anni 1971, 1972 e 1973 nonché da stabilire per la durata delle successive proroghe, sono trattene dalla società concessionaria sugli importi dalla stessa dovuti allo Stato ai sensi delle convenzioni in atto con imputazione sul canone di cui all'articolo 2 della convenzione 21 maggio 1959 al netto della quota del 2 per

cento, destinata al finanziamento di manifestazioni teatrali o musicali all'interno ed all'estero, e sul canone di cui all'articolo 21, primo comma, della convenzione 26 gennaio 1952, nonché sulle somme dovute al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 22 della stessa convenzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge.

2. 1.

Baghino.

L'onorevole Baghino ha facoltà di svolgerlo.

BAGHINO. Lo ritiro, signor Presidente, perché ritengo di avere in sede di discussione generale ampiamente dimostrato le ragioni del nostro voto contrario al provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (approvato dal Senato) (2974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

BRESSANI, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni.

TOROS, Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, alcuni giorni or sono il consiglio regionale dell'Abruzzo nel coro generale degli ordini del giorno, delle diffamazioni, delle calunnie che, orchestrate dal partito comunista, si sono levate in tutte le assemblee elettive contro di noi, ha approvato un ordine del giorno, una specie di farneticazione del tipo di quelle alle quali questo consiglio regionale ci ha abituato, con cui si invita il Parlamento a valutare la compatibilità o meno con la legalità costituzionale del MSI-destra nazionale, quale ispiratore ideale dei recenti attentati. Il consiglio regionale d'Abruzzo, cioè, in sostanza invita il Parlamento a scavalcare la magistratura: mi si insegna, infatti, che sulla legalità costituzionale di un partito in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione è la magistratura che deve decidere. Il consiglio regionale d'Abruzzo scavalca la magistratura anche in questa occasione; e l'ispirazione comunista mi sembra evidente da notizie che circolano in queste ore e dalla impostazione che il partito comunista ha dato nel suo comitato centrale in relazione alla presenza politica e giuridica del Movimento sociale italiano. Il consiglio regionale d'Abruzzo, dicevo, scavalca il giudizio della magistratura in questi giorni, così come tenta di fare con questa legge.

Noi ci troviamo davanti a consiglieri regionali d'Abruzzo i quali sono indiziati di reato per essersi votati un'assicurazione personale a spese della regione; e si trovano in sostanza sotto processo. Io non faccio parte della Commissione giustizia, che ha tenuto banco fino ad ora: ci sono molti avvocati, mentre io non riesco assolutamente ad essere preciso nella terminologia. Mi affido pertanto a quella del relatore che parla, nella sua relazione, di un recente episodio giudiziario riguardante un procedimento penale instaurato nei confronti di quasi tutti i consiglieri della regione Abruzzo per un voto dato nell'esercizio delle loro funzioni. Siamo cioè davanti ad un fatto penale; il giudice istruttore sta per decidere, e si dice che stia per decidere per il rinvio a giudizio dei consiglieri regionali; il consiglio regionale tenta di evitare le logiche conseguenze previste dallo statuto, che è un inno all'autonomia, all'autogoverno, a quello Stato che deve esprimersi attraverso forme nuove di potere decentrato, come si afferma anche nell'ultimo suo importante docu-

mento approvato, quello del bilancio: « La regione », hanno detto poche settimane fa, « deve rappresentare la rottura del centro di formazione del potere nazionale, che finora era lo Stato nella sua accezione politica », e quindi il Governo ed il Parlamento, « e la creazione di altri centri di formazione del potere nazionale attraverso una stratificazione orizzontale degli interventi decisionali e non, come finora, verticale ». Qui siamo sempre ai soliti discorsi astrusi: resta il fatto che hanno voluto l'autonomia; in base all'autonomia hanno approvato uno statuto nel quale, all'articolo 44, si stabilisce che coloro nei cui confronti pende un procedimento penale non possono ricoprire la carica di assessore; e dopo che la legge l'hanno voluta, l'hanno esaltata in questi termini di pubblica moralità, quando vanno sotto processo, eliminano la legge che essi stessi hanno fatto, per evitarne le logiche conseguenze di ordine politico. Ecco l'enorme, profonda immoralità sulla quale questo Parlamento non si soffermerà, credo, che con il mio intervento: la magistratura potrà esser scavalcata, secondo il metodo ormai invalso e adottato tutte le volte che fa comodo. Perciò noi ci troviamo davanti ad un provvedimento squalificante ed immorale, non solo per coloro che lo hanno proposto, ma squalificante ed immorale anche per coloro che lo approvano. E poi, non si può adottare il sistema dei due pesi e delle due misure; da nessuna parte si può adottare questo sistema, da questo punto di vista. Questa è una grossa immoralità, che dà obiettivamente la misura di come vengono interpretate le autonomie regionali. La nostra posizione contraria, quindi, che ha un valore non solo politico, ma anche un profondo valore di ordine morale, tra l'altro ci consente di poter dire, onorevole relatore, che non si andrebbe incontro ad uno scioglimento del consiglio regionale ove non venisse approvata questa legge. Se i consiglieri regionali tengono tanto alla vita del consiglio regionale, è sufficiente, infatti, che si dimettano dalla carica di consiglieri regionali; subentreranno in tal modo i primi dei non eletti, si riformerà un consiglio regionale, e quindi tale consiglio potrà benissimo funzionare ancora, e potrà funzionare questa regione Abruzzo, ammesso e non concesso che dopo quattro anni in Abruzzo si siano avvertiti i segni dell'importanza e dell'autorità ai fini della vita sociale e dello sviluppo civile.

Potrei parlare molto della vita della regione, onorevole ministro; mi permetterò di segnalare un solo caso, con il quale si entra nuovamente nel campo della magistratura. È

evidente che andremo avanti, e che questo caso lo sottoporremo alla magistratura, che già avrebbe dovuto intervenire d'ufficio. Per appaltare il servizio di tesoreria della regione si è andati in gara: si tratta di decine e decine di miliardi che la regione amministra, considerando i fondi che alla stessa vengono dati e quelli propri. A questa gara hanno risposto vari istituti bancari, ed il Banco di Napoli ha offerto un tasso di interesse del 7,50 per cento; il consiglio regionale ha dato l'appalto ad un consorzio tra la Banca nazionale del lavoro e le casse di risparmio al 4,50 per cento, con una perdita quindi per la regione di interessi per un ammontare di due miliardi e mezzo. La commissione di controllo ha bocciato questa delibera, ed i consiglieri regionali riuniti in maggioranza stanno ancora tentando di portare avanti questo disegno. Insistono, la giunta ha insistito; stanno impazzendo, pur di portare avanti questo disegno. Ella, onorevole ministro, mi insegna che se i tassi sono ulteriormente lievitati, e stiamo arrivando, come si legge su giornali, a tassi di interesse che per chi chiede i soldi in prestito alle banche si aggirano sul 20 per cento, per chi i soldi li deposita, si sta andando - o si dovrebbe andare - verso il 10 per cento, se non il 15 per cento per somme di quel genere. Ed i consiglieri regionali stanno insistendo per dare questa concessione alla Banca del lavoro ed alle casse di risparmio, a quel tasso di interesse che ho precisato. E chi insiste, chi fa questa battaglia? La democrazia cristiana? Una parte, questa volta la minoranza della democrazia cristiana; e poi i socialisti, i comunisti. Queste sono le battaglie che si combattono alla regione Abruzzo, le battaglie di moralità. E sono i comunisti che insistono, ed hanno fatto la battaglia perché si arrivasse a questo provvedimento per abrogare un articolo dello statuto regionale, per evitare le conseguenze giuridiche e le conseguenze politiche che lo statuto comporta per coloro i quali non si sono comportati correttamente, per coloro che sono indiziati di reato e che da un giorno all'altro si ritroveranno chiaramente sotto processo. Ecco un esempio chiaro, palese dell'evidente immoralità che c'è. E poi venite a fare il discorso a noi, la polemica con noi su chi mina le istituzioni, sulla ricerca delle responsabilità per vedere perché le cose vanno male? Su questo, in questo modo?

Oggi abbiamo liquidato in Commissione bilancio, in due ore, una legge per buttare all'aria 600 miliardi. Naturalmente pubbli-

cheremo i discorsi che ha fatto l'onorevole Compagna (che è sempre stato presentato dalla maggioranza come uno dei più eminenti democratici, antifascisti e meridionalisti) sul modo in cui vengono sperperati i soldi, dietro la spinta del partito comunista, che nel comitato centrale fa un determinato tipo di discorso sulla nostra economia, e in Parlamento prende poi atteggiamenti che, dal punto di vista morale, come dal punto di vista della iniziativa economica e finanziaria...

Credo, onorevole Natta, che lei la faccia se la dovrebbe nascondere per come avete portato avanti questa legge. (*Proteste alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la prego di attenersi all'argomento. Quanto ella ha detto da ultimo non rientra assolutamente nell'argomento.

DELFINO. Siamo in argomento, dal momento che dalla mattina alla sera, signor Presidente, sentiamo argomenti di questo genere.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dello statuto della regione Abruzzo, non di quello che ha fatto la Commissione bilancio, onorevole Delfino, la pregherei di ricordarsene. Ciò che ha fatto la Commissione bilancio stamane, ieri, un anno o dieci anni fa c'entra un po' poco con questa questione.

DELFINO. Signor Presidente, quando ha finito io ricomincio.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la pregherei di essere un pochino più rispettoso. Lei è stato anche membro dell'Ufficio di Presidenza, ma se ne dimentica un po' troppo spesso. Continui.

DELFINO. Ho detto che quando ella ha finito di insegnarmi che in questo Parlamento non si può fare... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Continui, onorevole Delfino.

DELFINO. Apprendo in questo momento, signor Presidente, che non è possibile, nell'ambito di un discorso, fare un paragone o aprire un inciso.

PRESIDENTE. Lo ha appreso? Bene, la ringrazio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

DELFINO. Sì, ho appreso che ella, esercitando le sue funzioni di Presidente, ritiene questo. Io mi permetto di dissentire da questa sua interpretazione.

PRESIDENTE. È suo diritto, ma siccome sono io a presiedere, questo diritto non glielo lascio esercitare.

DELFINO. Signor Presidente, non appena potremo rileggere il testo stenografico del mio intervento, potremo vedere in quanta parte di esso io mi sono allontanato — nel senso che ella dice — dal tema, cioè la modifica dello statuto della regione Abruzzo.

Trattandosi di una modifica di statuto, credo di poterla valutare nell'ambito dell'intero statuto. Lei è un giurista e mi insegna che quando si modifica l'articolo di uno statuto se ne sconvolge l'intero equilibrio. Ho quindi il diritto di soffermarmi anche su una serie di aspetti attinenti, dal punto di vista giuridico e politico, alla genesi, alla formazione, e all'attuazione di tale statuto.

Questo statuto è già stato, per una parte, contestato dallo stesso Parlamento, che è riuscito solo parzialmente a farlo modificare dalla regione con quel famoso sistema delle raccomandazioni fatte prima che gli statuti venissero in aula. Il consiglio regionale adottò un'ulteriore delibera e rimandò quindi lo statuto modificato, che fu poi approvato, diciamo pure ratificato, dal Parlamento.

Ebbene, in quella occasione il Parlamento ritenne che tale articolo potesse benissimo rimanere nello statuto; ritenne, cioè, che non vi fosse alcuna contraddizione, né con la Costituzione né con precedenti leggi. Anzi, lo stesso relatore ricorda che si trattò, in sostanza, di una trasposizione della legge n. 62 del 1953, la « legge Scelba » che avrebbe dovuto regolare il funzionamento dei consigli regionali.

Il fatto che si sia giunti poi gradualmente a modificare l'impostazione di tale legge (proprio nelle parti in cui essa si preoccupava di garantire una certa serietà di funzionamento dei consigli regionali) non può eliminare il fatto che il consiglio regionale, nella sua autonomia, abbia ritenuto di affermare quel determinato principio. Sta di fatto che, nel momento in cui tale principio si scontra con una precisa realtà giuridica e processuale, si tenta di scavalcare la legge, si tenta di evitare le conseguenze di un procedimento penale, abolendo un articolo dello statuto, con un Parlamento che si presta ad operazioni di questo tipo.

Crediamo che lo statuto della regione Abruzzo sia da modificare profondamente, che sia sbagliato. Tra l'altro, la ripartizione dei compiti tra giunta e consiglio è costruita con una impostazione assembleare parossistica, al punto che il consiglio regionale è chiamato a deliberare sulle divise dei vigili sanitari, per una spesa di 400 mila lire, con la conseguenza che la giunta non ha, in sostanza, possibilità operative sul piano dei compiti di amministrazione obiettiva, di governo obiettivo! Il consiglio regionale è trasformato in una specie di piccolo consiglio comunale che deve deliberare anche sulle cose più minute. Pertanto, se proprio si vuol dar mano alle modifiche dello statuto, sono molti gli articoli da modificare. Invece di modificare questo articolo dello statuto, la maggioranza — cosiddetta democratica costituzionale — avrebbe dovuto affrontare a viso aperto un eventuale giudizio, assumendosi ogni sua responsabilità!

Così come, in sede di consiglio regionale, il nostro gruppo — l'unico — ha votato contro la modifica dello statuto, così oggi siamo orgogliosi del nostro isolamento che ci porta — soli — a votare contro il disegno di legge in esame, che riteniamo squalificante ed immorale non solo per chi l'ha proposto ma, dopo le considerazioni obiettive che ho fatto, anche per chi lo voterà. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Desidero aggiungere solo poche parole a quanto già scritto nella relazione, rispondendo alle obiezioni dell'onorevole Delfino e riportando la discussione nel suo giusto binario. Noi ci troviamo investiti dell'esame di una modifica statutaria. Sappiamo che appartiene all'autonomia delle regioni darsi certe norme, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione; al Parlamento spetta di approvarle, in quanto siano conformi alla Costituzione e alle leggi della Repubblica. Così come appartiene alla autonomia delle regioni darsi uno statuto, appartiene anche alla stessa autonomia delle regioni il diritto di modificare le norme già introdotte nei propri statuti.

L'abrogazione dell'articolo 44 dello statuto della regione Abruzzo è stata ritenuta opportuna dal consiglio regionale con riferimento ad una certa situazione che in quel consiglio si è profilata quando è stata indi-

ziata di reato la grande maggioranza dei consiglieri regionali per un voto espresso nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 44 dello statuto regionale, richiamandosi all'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, estende l'automatica sospensione prevista, per il caso di rinvio a giudizio, soltanto per il presidente della giunta regionale e per gli assessori, a tutti i membri dell'ufficio di presidenza del consiglio. Nel caso quindi di un rinvio a giudizio dei consiglieri regionali che appartengano all'ufficio di presidenza, oltre che alla giunta regionale, per quel voto dato nell'esercizio delle loro funzioni, potrebbe determinarsi in effetti uno stato di paralisi funzionale del consiglio e quindi della regione. Onorevole Delfino, qui si tratta di sospensione temporanea dalle funzioni e non di decadenza. Questa sospensione dalle funzioni, insisto, porterebbe ad una paralisi dell'organo regionale.

Sembra quindi giusto considerare gli inconvenienti che una norma non sufficientemente meditata può portare al funzionamento di un organo collegiale qual è il consiglio regionale, che gode anche delle prerogative proprie del Parlamento nazionale per quanto riguarda la libera esplicazione delle sue funzioni politiche e legislative.

Mi sembra, pertanto, che non debba avere ingresso in questa sede un discorso dai toni falsamente moralistici, ma che vada invece considerato il tema nella sua obiettiva realtà e consistenza, un tema che attiene, appunto, al funzionamento degli organi regionali.

Il consiglio regionale, quindi, nell'esercizio della sua autonomia statutaria, ha modificato, così come poteva fare, lo statuto della regione abruzzese. Questa modifica non è in contrasto con la Costituzione né è in contrasto con leggi della Repubblica. È infatti ben vero che la legge n. 62 del 1953 prevedeva la sospensione del presidente del consiglio regionale, del presidente della giunta regionale e degli assessori in caso di rinvio a giudizio dei medesimi; ma questa stessa disposizione, come altre contenute nello stesso titolo e nel titolo precedente della legge n. 62 del 1953, sono state caducate nella loro efficacia vincolante da un voto del Parlamento, concretatosi nella legge n. 1084 del 1970, con la quale sono dichiarate puramente transitorie le norme contenute nei predetti titoli della legge n. 62.

Il consiglio regionale degli Abruzzi poteva quindi agire come ha agito, poteva cioè abrogare l'articolo 44 dello statuto. Al Parlamento nazionale spetta soltanto di approvare tale modifica: ed esso non può non appro-

vare ove non ravvisi nella deliberazione del consiglio regionale degli Abruzzi un contrasto con le norme della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Il relatore ritiene che tale contrasto non vi sia e quindi sollecita dalla Camera il voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro senza portafoglio, senatore Toros.

TOROS, Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi associo alle considerazioni espresse dal relatore Bressani.

L'abrogazione dell'articolo 44 dello statuto abruzzese è sottoposta all'approvazione della Camera, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Su di essa il Governo non ha da pronunciarsi, dal momento che la Costituzione affida il controllo sugli statuti e sulle relative modifiche al Parlamento, e ad esso soltanto.

Dirò solo, a titolo personale e per il mandato che ho, che l'abrogazione dell'articolo 44 dello statuto abruzzese non pone — come è stato rilevato dal relatore — problemi di costituzionalità. La norma, anzi, nella sua rigorosa formulazione, non compare in alcuno degli altri statuti ordinari: era invece contenuta nell'articolo 35 della legge n. 62 del 1953, comunemente conosciuta come « legge Scelba », articolo, questo, venuto meno in forza dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Aggiungo, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, che, nel caso concreto, l'abrogazione dell'articolo 44 si rende necessaria per evitare l'automatica sospensione dei membri della giunta e dell'ufficio di presidenza della regione Abruzzo, rinviati a giudizio con riferimento a un voto dato nell'esercizio delle loro funzioni. Senza entrare nel merito della questione, si fa riferimento ad una ipotesi che sembra essere tra quelle coperte da insindacabilità in forza dell'articolo 122 della Costituzione. In base a tale norma, infatti, i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esigenza di abrogare l'articolo 44 dello statuto abruzzese si connette con l'esigenza di dettare le disposizioni necessarie per l'attuazione del quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione. In proposito posso annunciare che uno schema di disegno di legge è stato predisposto in materia dagli uffici com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

petenti con la collaborazione di una commissione mista Stato-regioni e che tale disegno di legge, che ha ottenuto il parere favorevole dal ministro di grazia e giustizia, sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute. Esso prevede un congegno idoneo a garantire efficacemente le prerogative della insindacabilità e della irresponsabilità dei consiglieri regionali contro ogni pericolo di interferenze esterne, senza limitare la libertà e l'indipendenza della magistratura inquirente nell'esercizio del potere-dovere di promuovere l'azione che creda opportuna.

Onorevoli deputati, in mancanza della disciplina di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, mi pare evidente la necessità di abrogare una disposizione come quella dell'articolo 44 dello statuto abruzzese, che nel suo rigore rischia di impedire il funzionamento degli organi democratici della regione Abruzzo. Dopo le considerazioni del relatore, non ho altro da aggiungere e mi auguro che la Camera approvi il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

GIRARDIN, Segretario, legge:

« È approvata, ai sensi dell'articolo 123. ultimo comma, della Costituzione, l'abrogazione dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati ordini del giorno di reiezione ai sensi dell'articolo 106, primo comma, del regolamento né emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, questo sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale (2929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante

norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato concluso il dibattito sugli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quilleri. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo stesso del disegno di legge, che abbiamo esaminato e che stiamo per votare, contiene, a mio giudizio, una indubbia carica umoristica, che non serve certo a mascherare una amara realtà. Non si tratta infatti di accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale, come si legge nel titolo, quasi si trattasse di una realtà in movimento, bensì di compiere un tentativo per mettere in movimento un qualche cosa che non si è ancora mosso. È quindi comprensibile che l'onorevole Achilli, « il padre della legge sulla casa » come è stato definito (anche se altri hanno rivendicato un concorso nella paternità, lasciando aperti pesanti dubbi sulla moralità della madre), dica sbrigativamente che la polemica sulla legge che produce carta e non case è talmente recente che non vale la pena di tornarvi su. Onorevole Achilli, direi che è troppo comodo, dopo i discorsi che ella stesso ed altri colleghi hanno fatto tre anni fa in quest'aula, nella convinzione di aver trovato uno strumento perfetto per dare la casa agli italiani, è troppo comodo, dicevo, ripiegare oggi su particolari di secondaria importanza e cercare dei responsabili, cioè degli « untori » esterni alla legge, senza porsi il problema della legge n. 865, dei suoi meccanismi, delle sue intenzioni e, in definitiva, della sua impostazione sbagliata.

Onorevoli colleghi, come non ricordare che nel 1971 la legge n. 865 ci venne addirittura presentata come una legge capace di esplicare un effetto anticongiunturale? Non mancarono allora voci contrarie, non allo scopo di sabotare la legge, bensì solo per renderla più aderente alla realtà italiana. Mi rendo perfettamente conto che è di pessimo gusto citare se stessi, ma non posso farne a meno, perché anche allora toccò a me precisare la posizione dei liberali. Allora dissi che quella legge non avrebbe funzionato almeno per tre anni, ed era il 26 maggio di quell'anno 1971. Allora ero ottimista. Quand'anche avesse funzionato, quella legge sarebbe rimasta ad un livello molto basso quanto a produzione di case; la iniziativa privata sarebbe rimasta paralizzata,

con il risultato di aggravare pesantemente il costo degli affitti. Infatti, se nessuno acquista case per affittarle, la produzione di case diminuisce e gli affitti crescono. Riesce difficile, oggi come allora, comprendere i motivi che avevano ispirato questa legge, se non ricorrendo ad una visione paleo-socialista della realtà italiana.

Questo era, è e rimane l'errore di fondo della legge: dare una casa in affitto agli italiani, quando sappiamo che l'aspirazione comune è di possedere la casa in cui si abita, e quando sappiamo anche che il risparmio per la casa è altamente finalizzato perché è concreto. O esso si forma in questa direzione, o si disperde alimentando la domanda di beni superflui. Non comprendere queste cose nemmeno nell'attuale congiuntura, non capire che il favorire l'accesso alla casa in proprietà può avere anche un effetto anticongiunturale, è veramente la prova, a mio giudizio, che si vuole restare ancorati ai miti ed alle dispute teologiche. I socialisti, che accettano la « cedolare secca » per favorire il risparmio mobiliare, coprendolo con l'anonimato agli effetti fiscali, mostrano di non comprendere che il risparmio immobiliare, invece, è il più ingenuo dal punto di vista fiscale, perché è visibile e rimane dove si trova, ed è pertanto facilmente individuabile e vulnerabile.

A parte altre considerazioni di carattere pratico, tre anni fa ed ancora oggi abbiamo tentato e tentiamo di rianimare una legge che, se tutto va bene, con i prezzi che crescono, servirà a costruire 80 mila alloggi all'anno: immaginiamo anche che questa cifra sia raggiunta, ma, onorevoli colleghi, chi costruirà gli altri 320 mila alloggi necessari per coprire il fabbisogno di 400 mila alloggi del nostro paese? Perché allora non porre mano a quella « finanziaria » che noi liberali, tre anni fa, indicammo per semplicità di titolo in « Gescal-finanziaria », che, soccorrendo in conto interessi chi voleva costruirsi una casa, avrebbe certamente mobilitato e potrebbe ancora oggi mobilitare una massa ingente di risparmi? Ma perché ciò avvenga è necessaria una legge urbanistica quadro, una legge urbanistica seria che sappia inquadrare, che sappia prevedere i grandiosi fenomeni che avvengono nel nostro paese; e quando diciamo « legge urbanistica » intendiamo assetto del territorio, equilibrio, anche fisico, dei pesi che alcune zone sopportano; intendiamo parlare dei trasporti, del decentramento delle industrie, in una parola delle condizioni di vita. Ma senza una previsione seria in questo senso, è quasi paradossalmente augurabile che non si

costruiscano case, cioè che non si addensino ulteriormente periferie alienanti alle grandi città, che sorgono in maniera casuale, dove i servizi scoppiano e dove le condizioni di vita creano situazioni che non giovano certamente alla crescita democratica del paese.

Ma noi, con il mito dell'annullamento della rendita fondiaria, abbiamo fermato tutto, quando le esperienze di altri paesi ci insegnano che la rendita fondiaria è un fenomeno economico naturale che può essere controllato, ridotto al minimo, ma non eliminato, e che l'esproprio non è l'unico strumento per avocare alla collettività la rendita che viene a crearsi a seguito della espansione urbana. Quindi, se ai privati manca un incentivo, sia pure minimo, a costruire case, e lo Stato non ce la fa a soddisfare tutti i bisogni, siamo e rimaniamo nella crisi più completa, crisi aggravata oggi dalle condizioni del credito e quindi dal costo del denaro. Ed è inutile, onorevole Achilli, lanciare severi moniti alle banche italiane perché finanzino l'edilizia residenziale, quando le banche non riescono a collocare le cartelle fondiariale. È di questi giorni la proposta del presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde di agganciare in qualche modo il reddito delle cartelle stesse al crescente valore degli immobili per impedire che il risparmio di taluni serva a finanziare il plusvalore di altri. Ma al di là di questa logica non si esce, a meno che — torniamo al punto di prima — lo Stato faccia tutto esso, raccolga il risparmio forzatamente, lo indirizzi dove vuole, ed allora prendiamo atto di vivere in una economia da paesi dell'est dove, tra l'altro, anche con questo tipo di economia il problema della casa non è stato risolto, non si riesce a costruire case e le condizioni di vita per gli alloggi sono quelle che tutti conosciamo.

Se noi aggiungiamo alla crisi del credito la crisi delle finanze locali, allora veramente possiamo concludere che anche questo disegno di legge è destinato a diventare, a rimanere carta straccia.

Oggi non abbiamo il coraggio di compiere l'atto di umiltà di rivedere questa legge e ne pagheremo un prezzo che sarà pesante per l'intera collettività. Già si parla di disoccupati nell'edilizia; 200 mila in Italia, 10 mila solo a Roma; e noi acceleriamo! Cioè che cosa facciamo? Vogliamo spingere l'acceleratore di una macchina che è senza benzina o, peggio, di una macchina che è solo carrozzeria. Siamo quindi fuori della realtà, che ci dice che se, per l'immediato, non apriamo i piani di zona ai privati con severe e precise condizio-

ni, se non sostituiamo i sindaci di quelle città che non hanno ancora provveduto a dotarsi di strumenti urbanistici, rischiamo di giungere alla paralisi completa. Credo pertanto superfluo, dopo quanto ho detto, annunciare il voto contrario del gruppo liberale a questo disegno di legge. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano attribuisce grande importanza al provvedimento che siamo oggi chiamati ad approvare, perché ritiene di fondamentale rilievo il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica nel contesto generale dell'economia in un momento in cui, oltre che mancare di case, specie per chi dispone di modeste risorse, il nostro paese attraversa un momento di diffusione abnorme di un movimento speculativo al rialzo che in molti casi non è giustificato né dall'aumento del costo dei materiali e neppure dall'elevata quotazione raggiunta nel mercato dai suoli non soggetti a vincolo.

Secondo stime attendibili, nell'ultimo biennio o poco più i prezzi dei materiali e della mano d'opera sono aumentati mediamente del 40 per cento, quelli delle costruzioni finite del 60 per cento, quelli dei fitti del 70 per cento, dimostrando così chiaramente una spinta speculativa ai danni del consumatore finale del bene casa, che è il più esposto ed il meno protetto, atteso che nessuna regolamentazione o disciplina lo tutela, specie per le nuove affittanze.

Il fenomeno è partito dalle grandi aree metropolitane, è passato alle medie e piccole città ed investe ora gli stessi piccoli centri. È un movimento di vaste proporzioni, che crea anch'esso turbativa e squilibrio nel più vasto contesto economico del paese, giacché mobilita l'imprenditorialità, il risparmio e il credito, le attività industriali, in modo secondo noi distorto, in una corsa al cui traguardo alcuni giungono esausti ed altri rafforzati. Naturalmente, anche in questa, come in molte altre corse, chi ci lascia le penne è sempre il più debole!

Un simile stato di cose, in un paese moderno e democratico, non deve e non può essere ulteriormente tollerato, ed è per questo che il provvedimento al nostro esame assume l'importanza che abbiamo sottolineato. Non dobbiamo solo e semplicemente produrre più

case per i meno abbienti, ma dobbiamo fare in modo che esse esercitino una funzione riequilibratrice nell'intero comparto abitativo. Abbiamo apprezzato le assicurazioni che il ministro ha fornito all'Assemblea in merito alla continuità dei flussi finanziari che il Governo intende riversare sull'edilizia. Su questo terreno il nostro gruppo è concorde, nella considerazione che, anche dalla revisione dei programmi di investimento pubblico che si renderanno necessari, così come ha recentemente auspicato la nostra direzione nazionale, l'investimento per la casa non sarà certamente postposto ad altri, poiché l'edilizia rappresenta ancora l'attività trainante, il volano di tutta la nostra economia.

Abbiamo anche preso atto delle assicurazioni fornite dal ministro per quanto riguarda i provvedimenti successivi concernenti l'edilizia, dal piano pluriennale alla legge urbanistica e ad altri che dovranno essere esaminati dal Parlamento. Riteniamo che il paese, i lavoratori, li reclamino a gran voce e che anche le acquisizioni della coscienza dei cittadini consentano ormai di addivenire ad una diversa regolamentazione del regime dei suoli, che non possono più essere per i proprietari una sorta di lotteria nella quale i numeri non vengono quasi mai estratti a caso, fenomeno, questo, che si può evitare solo attraverso l'unicità della regolamentazione giuridica dei suoli edificabili.

Il nostro gruppo aveva presentato due soli emendamenti al testo del decreto-legge: il primo (l'articolo aggiuntivo 6-bis) mirava a verificare i valori di esproprio stabiliti dagli uffici tecnici erariali, per il solo anno 1974, mediante apposita commissione, il cui compito doveva essere quello di renderli equi nel rispetto dello spirito degli articoli 16 e 17 della legge n. 865.

Il secondo riguardava invece la soppressione dell'articolo 23 del decreto-legge, giacché tale articolo ci sembra troppo generico ed affrettato in relazione ad un problema di grande importanza quale quello di utilizzare nel migliore dei modi il personale dei soppressi enti edilizi. Abbiamo ritirato tali emendamenti a seguito delle sollecitazioni del ministro e dello stesso relatore, ma soprattutto per le assicurazioni fornite e per l'impegno assunto di recepire nuovi indirizzi in materia di esproprio, specie nei confronti dei piccoli coltivatori, nel decreto che il Governo ha presentato al Parlamento il 30 aprile 1974. Intendiamo, però, riconfermare ugualmente la loro validità, giacché riteniamo non corretto operare espropri sulla base di valuta-

zioni non congrue, così come non riteniamo produttivo disperdere l'esperienza, la competenza e la preparazione di centinaia di funzionari degli enti edilizi soppressi — GESCAL, ISES, INCIS —, in presenza di una crisi funzionale dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di molti altri uffici dello Stato e degli enti pubblici.

È per questo che rivolgiamo un invito al Ministero perché sia attento a questi problemi e perché intervenga tempestivamente con provvedimenti legislativi che secondo noi si renderanno indispensabili al più presto. Aggiungo che il nostro gruppo ritiene — nel quadro complessivo — il provvedimento utile per i fini che si prefigge e che sono quelli dell'acceleramento dei programmi per il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica. Dichiaro, quindi, il voto favorevole del gruppo repubblicano, rivolgendo nel contempo preghiera al Governo ed ai ministri interessati affinché svolgano la più attenta vigilanza e promuovano con immediatezza i provvedimenti amministrativi che sono stati promessi e preannunciati, affinché questa legge trovi una applicazione proficua e utile nell'interesse della collettività nazionale. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piccone. Ne ha facoltà.

PICCONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale. Le ragioni e i motivi di questo nostro voto discendono da due ordini di considerazioni: l'una sul merito e sui contenuti del provvedimento legislativo, l'altra sulle condizioni in cui versa l'investimento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, elemento di verifica del modo, dell'impegno, della volontà politica con cui i vari governi, dal 1971 ad oggi, hanno portato avanti, o meglio non hanno voluto dare corpo a una politica della casa. Politica della casa che sembrava aver preso avvio con l'approvazione della legge n. 865 che, pur con i suoi limiti, rappresenta tuttavia l'unico elemento di novità in questo settore, per lo spirito profondamente rinnovatore che vi introduce.

Non v'è dubbio che il testo governativo ha subito profonde e radicali modificazioni nel corso delle lunghe discussioni svoltesi in

Commissione e che molte — certo non tutte — delle richieste avanzate dal nostro gruppo hanno trovato accoglimento nel testo che la Commissione stessa ha presentato in aula per l'approvazione. Una fra tutte sentiamo qui la necessità di ricordare per il suo notevole significato politico e perché qualifica un provvedimento per gran parte limitato e marginale rispetto alla mole delle questioni cui dare chiarezza, alla somma dei problemi cui dare rapida soluzione. Mi riferisco alla norma che estende il regime del titolo secondo della legge n. 865 a tutte le opere eseguite dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, anche non territoriali. Essa non solo fa chiarezza in una normativa farraginoso e confusa, che sin qui si è voluta mantenere tale e che ha dato modo anche ad organismi dello Stato — primo fra tutti il Consiglio di Stato — di emettere sentenze contraddittorie, aventi in comune solo uno spirito conservatore ed antiriformatore; ma, soprattutto, e ci auguriamo definitivamente, sottrae alla rendita parassitaria ed alla speculazione fondiaria una parte non certo trascurabile di pubblico denaro, che potrà più utilmente essere investito nelle infrastrutture delle quali occorre dotare il nostro territorio; in opere di urbanizzazione; in servizi; in abitazioni; in beni cioè che non sottraggono denaro agli investimenti produttivi, che anzi li incrementano, mentre, d'altra parte, contribuiscono a migliorare il tenore di vita della parte più bisognosa della popolazione italiana.

Restano, però, senza risposta una serie di altri problemi, non meno importanti, da noi sollevati. Prendiamo atto delle dichiarazioni della maggioranza e del Governo, almeno nei termini illustrati dal relatore e dal ministro dei lavori pubblici, che si sono impegnati, a breve scadenza, in sede di discussione del disegno di legge sui nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica, a rivedere l'intera materia. Ma mentre li richiamiamo a questo impegno, non possiamo dimenticare la natura e la portata di questo provvedimento portato al nostro esame. Esso, infatti, sia pur con qualche tentativo qua e là operato di introdurre modifiche sostanziali agli indirizzi sanciti nella legge per la casa, in sostanza propone una serie di correzioni ad alcuni meccanismi tecnico-amministrativi della legge n. 865, individuati come le strozzature cui addebitare i ritardi gravissimi che oggi registriamo nella esecuzione di investimenti programmati, approvati, finanziati, ma per i quali non si è stati ancora capaci di spendere una sola

lira. Non vi è dubbio che la disponibilità di aree e la loro urbanizzazione, la tempestiva erogazione a comuni ed enti costruttori dei finanziamenti, come la possibilità di disporre di integrazioni oggi rese indispensabili dal vertiginoso aumento dei costi di costruzione, l'accorciamento dei tempi tecnici necessari per il disbrigo delle pratiche amministrative, sono tutti nodi reali che vanno sciolti. Ma sono pur sempre aspetti marginali di un problema di assai più vaste proporzioni, reso complesso dalla molteplicità delle questioni che pone al livello sociale, politico e legislativo. Noi respingiamo con fermezza la tesi, di cui sembra essere permeato l'intero schema del provvedimento legislativo in esame, secondo cui è in periferia che la macchina dell'investimento si è inceppata ed arrestata, sicché l'unico mezzo per avviarla nuovamente sarebbe quello, in sostanza, di limitare al massimo il momento della partecipazione democratica a scelte di grande rilievo, come quelle che comunque riguardano l'uso del territorio e la sua organizzazione. Sarebbe pura illusione o ingenuità politica o piuttosto malafede pensare che sia sufficiente sostituire al consiglio comunale il sindaco, o al sindaco un commissario, per mettere a disposizione della collettività aree urbanizzate e progetti costruttivi eseguibili, e che la loro rapida realizzazione sia possibile aprendo, sia pure in uno spazio limitato di tempo, le borse dello Stato al saccheggio indiscriminato di grandi imprese private, oggi, come sempre, distratte da investimenti speculativi ben altrimenti remunerati.

Se, del resto, battessimo questa sola strada (alla ricerca, cioè, di disfunzioni burocratico-amministrative, alle quali sostituire altri meccanismi, anch'essi più accentuatamente burocratici ed amministrativi), ignorando l'intero contesto politico-sociale nel quale la vicenda di una nuova politica della casa è andata sviluppandosi, dovremmo porci il problema di come sostituire anche il ministro dei lavori pubblici o i ministri e gli organismi centrali, dalla legge n. 865 preposti alle operazioni fondamentali da mettere in essere a monte dell'intervento specifico dei comuni e delle organizzazioni decentrate in genere. Sarebbe interessante, ma purtroppo assai lungo, rifare qui la storia del tormentato avvio della legge n. 865, segnato essenzialmente dalle violazioni sistematiche dei termini, fissati per legge, entro i quali gli organismi centrali dello Stato avrebbero dovuto assolvere ai compiti loro assegnati. Queste considerazioni ci spingono a dire che ri-

mane aperto ed insoluto il problema di fondo nato con la stessa legge n. 865. Di fronte ad esso, gli altri, tutti gli altri, come ho già detto, sono aspetti marginali, non perché di scarso rilievo o rinviabili in una scala di priorità già tracciata o tutta ancora da definire, ma perché, non causa della attuale paralisi, ma effetto, essi stessi, della mancata volontà politica di portare avanti, con riferimento al contesto economico, sociale e politico in cui operiamo, un principio riformatore concretatosi nella cosiddetta legge per la casa, sbocco legislativo di una domanda pressante che è venuta dall'intero paese, di una lotta dura che ha visto mobilitate non semplici avanguardie, ma grandi masse di lavoratori: la maggioranza della popolazione italiana. Basta pensare a quali guasti ha portato in questo senso tutta l'azione portata avanti dal governo Andreotti-Malagodi chiaramente mirante, da un lato, a far rientrare e stravolgere alcune delle conquiste che il movimento popolare era riuscito a far passare con la legge n. 865; dall'altro, a rafforzare ed estendere le posizioni della rendita parassitaria, con chiari obiettivi antiriformatori. Sono posizioni politiche di questo tipo che, calate in un contesto legislativo estremamente confuso, contraddittorio e farraginoso, autorizzano organi dello Stato (quali il Consiglio di Stato) a dare le interpretazioni più reazionarie e conservatrici; alimentano dubbi, incertezze, paure; rafforzano posizioni di opposizione che, certo, trovano poi nelle pastoie burocratiche terreno fertile per portare avanti il loro attacco alle leggi di riforma. Ora ci si dice che questa posizione è stata battuta. Ne prendiamo atto con soddisfazione. Ma non una semplice affermazione, né la promessa di provvedimenti articolati, posono mutare il nostro giudizio critico sul modo con cui anche questo Governo intende portare avanti la politica della casa. I primi sintomi preoccupanti li abbiamo già sotto gli occhi.

Il ritardo con cui questo stesso provvedimento è stato adottato; il ritardo con cui andremo a discutere il rifinanziamento della legge n. 865, mentre noi abbiamo già da tempo presentato una organica proposta di legge; la nuova proroga che si chiede per i contributi GESCAL da parte dei lavoratori, sui quali soltanto sembra si voglia indefinitivamente far ricadere il finanziamento dell'edilizia economica e popolare; la scadenza ormai ravvicinata dei vincoli di piano regolatore, per i quali un anno fa non si fu in grado di varare che un provvedimento di proroga, che conteneva però un impegno preciso che ri-

schia nuovamente di non essere mantenuto; la nuova proroga che sarà chiesta per il blocco dei fitti, che significa ulteriore rinvio di una legge sull'equo canone, ed il rifiuto di discutere invece una nostra organica proposta di legge già da tempo presentata; questi sono tutti fatti di estrema gravità, che ci dicono che non è ancora maturata la volontà politica di affrontare il complesso delle questioni, l'una non separabile dall'altra, che definiscono una politica della casa, e cioè: politica del territorio ed intervento nei centri urbani; entità e continuità del finanziamento pubblico; politica del credito; equo canone che stabilisca un nuovo regime delle locazioni.

Queste le ragioni che ci spingono a dire che questo primo provvedimento parziale ha bisogno di verifiche ben altrimenti impegnative, perché anch'esso sia veramente funzionale alla ripresa di un meccanismo che dia da un lato servizi ed abitazioni ai lavoratori e, dall'altro, sia parte essenziale di nuovi indirizzi da affermare in campo economico; che impedisca gli sperperi, freni la spirale inflazionistica, leghi le mani definitivamente alla rendita parassitaria, specie in una situazione come l'attuale che ha visto precipitare l'intervento pubblico nel settore a livelli irrisori, mentre d'altro canto è aumentato vertiginosamente l'investimento speculativo in abitazioni superflue, si è ristretto il credito e si rifiuta una politica selettiva che favorisca gli investimenti sociali e produttivi, ed avanza a grandi passi il pericolo della disoccupazione per grandi masse di lavoratori, specie nel Mezzogiorno, la cui economia per gran parte ruota ancora, purtroppo, intorno agli investimenti nell'edilizia.

Per queste ragioni, ribadisco l'astensione del gruppo comunista dal voto sul disegno di legge di conversione sottoposto all'approvazione della Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'interesse che il gruppo socialista rivolge alla legge ora in votazione è sottolineato dall'impegno con il quale è stata seguita e dalla lunga battaglia condotta in questi anni trascorsi per dare sbocco concreto alle prospettive di attuazione della legge n. 865. È questa una legge, onorevole Quillero, che può anche non piacere al gruppo liberale come può non piacere ad alcuni

settori di potere economico, preoccupati di conservare il privilegio di una logica speculativa contraria agli stessi interessi generali del paese; ed è una legge estremamente valida nella logica innovatrice che investe le funzioni stesse di uno Stato che non voglia essere strumento di pura mediazione, ma che voglia invece essere sensibile interprete dei valori sociali e civili che il paese quotidianamente pone.

Noi dunque diamo voto favorevole anche se, come hanno più volte dichiarato i colleghi socialisti in quest'aula, il provvedimento in questione non risolve globalmente il più ampio problema della politica della casa. Le giuste aspettative del popolo italiano, dei lavoratori in particolare, degli stessi operatori economici del settore, sono rivolte a quei provvedimenti di più vasta portata che non potranno non essere urgentemente adottati per affrontare il tema del finanziamento massiccio e costante della legge n. 865 che qui parzialmente viene modificata.

Noi auspichiamo e chiediamo che a questo primo provvedimento, che ha carattere strumentale, seguano immediatamente quelli già ripetutamente annunciati, che sono in ritardo e che la domanda abitativa che sale dal paese esige siano subito discussi. Le dichiarazioni fatte dal ministro in sede di replica e le assicurazioni che egli ha dato alla Camera sono motivo di fiduciosa speranza, e ne prendiamo atto. Ciò non toglie che la preoccupante situazione del settore edilizio economico-popolare ci impone di ribadire qui una richiesta, troppe volte inutilmente rinnovata ai diversi Governi che si sono susseguiti, perché si dia finalmente concreta attuazione alla legge sulla casa, assicurando i finanziamenti anche attraverso il coordinamento fra i diversi Ministeri, sollecitando le procedure burocratiche, dando uno spirito innovatore al processo di intervento, eliminando contrasti, esprimendo in sostanza una volontà politica di tutto il Governo per dare risposta alle pressanti e giuste rivendicazioni popolari che salgono da migliaia e migliaia di cooperative, di singoli lavoratori, di amministrazioni pubbliche in tutta Italia.

Diamo il nostro voto favorevole perché riconosciamo a questa legge un duplice pregio, di avere cioè corretto alcune strozzature che rendevano farraginosamente difficile da applicare la legge n. 865, e di avere inoltre creato, attraverso alcuni articoli che snelliscono procedure particolari, i presupposti per una spinta incentivante il tessuto economico del paese al fine di neutralizzare, anche se in

parte soltanto, lo spettro di una caduta occupazionale nel settore edilizio.

In questo spirito crediamo, anche con l'approvazione di questa legge, di collaborare con le forze popolari e con il paese per un avanzamento verso una politica riformatrice; e crediamo altresì di porre le basi perché una maggioranza che è di collaborazione governativa possa trovare anche nel paese credibilità e sostegno. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo della democrazia cristiana considera importante la votazione di questo disegno di legge di conversione perché essa avviene in un periodo di grave crisi dell'edilizia nel nostro paese, crisi che tende ad aggravarsi fino a realizzare la previsione, formulata da un centro di ricerca di origine imprenditoriale sul mercato edilizio, secondo cui si valutano 200-250 mila disoccupati nel settore come ipotesi possibile per il prossimo autunno.

Riteniamo che questo decreto-legge abbia per oggetto un punto politico fondamentale, quale quello del rilancio e del sostegno di grandi consumi sociali, di risposta positiva ai bisogni collettivi del paese, che sono al centro della domanda politica emergente nonché al centro del confronto in atto fra il Governo della Repubblica e le grandi organizzazioni sindacali.

Il decreto-legge, evidentemente, ha una portata limitata all'accelerazione dei compiti di attuazione della legge; nello sveltire alcune procedure che si sono rivelate inefficaci e troppo lunghe e nell'unificare i criteri di esproprio per tutti gli interventi attinenti alle opere pubbliche, eliminando sperequazioni; nel surrogare, attraverso le regioni, l'inazione dei comuni inadempienti; nell'accelerare le procedure per il rilascio di licenze edilizie. È anche positiva l'attenzione che è stata portata a norme che facilitano l'iniziativa della cooperazione, eliminando le conseguenze negative che la modifica della legge generale di contabilità dello Stato aveva avuto nella perenzione dei contributi destinati alle cooperative edilizie, che hanno immobilizzato per lungo tempo centinaia di miliardi di investimenti nel settore della cooperazione.

Rimane il problema di un programma organico di interventi nell'edilizia economica e popolare del nostro paese, sia nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, sia nell'ambito di quella convenzionata e agevolata. Occorre, evidentemente, un respiro che sia almeno quello di un programma decennale, per dare sicurezza a chi desidera una casa economica, per dare sicurezza agli stessi operatori economici del settore.

Il disegno di legge che è stato presentato dal Governo al Parlamento risponderà a questa esigenza, così come dovrà sanare alcune imperfezioni che nascono dai criteri di indennizzo in relazione, soprattutto, alla piccola proprietà diretto-coltivatrice. Occorre evitare, da una parte, le differenti, ingiuste valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, e dall'altra, occorre che la legge si faccia carico di introdurre criteri che comprendano nell'indennizzo anche il risarcimento dell'attività imprenditoriale dell'azienda agricola.

Le riforme valide, come quelle della casa (e noi consideriamo la legge n. 865 un passo avanti nella legislazione urbanistica ed edilizia del nostro paese) debbono sempre aggregare e unificare tutti i ceti popolari per non offrire il fianco a speculazioni, a risentimenti, su cui si getta il fronte antiriformatore, facendo leva appunto su queste contraddizioni e su queste sperequazioni.

Per questo, come abbiamo già annunciato attraverso la presentazione di un ordine del giorno, il gruppo della democrazia cristiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge presentato al Parlamento, si farà carico di introdurre un elemento di perequazione e di giustizia nei confronti della piccola proprietà contadina, rimanendo fermo che il bersaglio di leggi di riforma sul terreno urbanistico non può essere che quella rendita fondiaria che — con buona pace dell'onorevole Quilleri — non è un mito, ma è una realtà, che anzi va esaltandosi, al di fuori dei piani di zona della legge n. 167, di quei piani, cioè, per i quali vige l'effetto calmieratore dell'intervento pubblico. È necessaria quindi una scelta prioritaria più ampia, quale quella che rimandiamo al futuro disegno di legge, che consenta una continuità di flussi finanziari, un diverso tipo di sviluppo edilizio, un diverso tipo di sviluppo delle nostre città e dei nostri centri abitati, un modello economico alternativo e diverso rispetto al passato, e che si faccia carico anche di problemi fondamentali come quello del credito fondiario che — almeno stando all'esperienza passata — è stato concesso per le case di lusso, per la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

seconda o la terza casa al mare o in montagna, mentre non c'è stato nella misura dovuta nei confronti della cooperazione edilizia, e quindi dell'edilizia economica.

Siamo convinti che questo è soltanto un primo passo, ma un passo utile e necessario perché l'edilizia economica raggiunga i livelli dei paesi civili e diventi veramente un fondamentale servizio sociale, che riequilibri la situazione in periodi, come l'attuale, di gravi tensioni finanziarie a favore dei ceti attivi del paese.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana vota a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale » (2929).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge: nn. 2969, 2928 e 2974 oggi esaminati.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico i risultati della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » *(approvato dal Senato)* (2969):

Presenti	372
Votanti	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli	328
Voti contrari	19

Hanno dichiarato di astenersi 25 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge n. 2740, 2806 e 2837.

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare » (2928):

Presenti e votanti	372
Maggioranza	187
Voti favorevoli	228
Voti contrari	144

(La Camera approva).

« Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione » *(approvato dal Senato)* (2974):

Presenti e votanti	372
Maggioranza	187
Voti favorevoli	340
Voti contrari	32

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi in materia di edilizia residenziale » (2929):

Presenti	372
Votanti	236
Maggioranza	119
Voti favorevoli	208
Voti contrari	28

Hanno dichiarato di astenersi 136 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Anselmi Tina
Accreman	Antoniozzi
Achilli	Armani
Aiardi	Armato
Aldrovandi	Arnaud
Alessandrini	Ascari Raccagni
Alfano	Assante
Aliverti	Astolfi Maruzza
Allegri	Azzaro
Allocca	Baccalini
Aloi	Baghino
Amadei	Balasso
Amadeo	Baldassari
Amendola	Baldassi
Amodio	Baldi
Angelini	Ballardini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Ballarin	Cárolì	Dulbecco	Lizzero
Bandiera	Carrà	Elkan	Lobianco
Barba	Carri	Evangelisti	Lombardi Giovanni
Barbi	Caruso	Fabbri	Enrico
Bardelli	Casapieri Quagliotti	Faenzi	Lo Porto
Bardotti	Carmen	Federici	Lucchesi
Bargellini	Cassanmagnago	Felici	Lupis
Bartolini	Cerretti Maria Luisa	Ferrari-Agradi	Luraschi
Bassi	Castelli	Ferretti	Macaluso Antonino
Bastianelli	Castellucci	Ferri Mario	Macchiavelli
Beccaria	Cataldo	Fibbi Giulietta	Maggioni
Belci	Catanzariti	Finelli	Magliano
Bellisario	Cattanei	Fioret	Magri
Bellotti	Cattaneo Petrini	Fioriello	Mancinelli
Benedetti Gianfilippo	Giannina	Flamigni	Mancini Vincenzo
Benedetti Tullio	Cavaliere	Fontana	Manco
Berloffa	Ceccherini	Foscarini	Mancuso
Bernardi	Ceravolo	Fracanzani	Mantella
Bernini	Cerra	Fracchia	Marchetti
Bersani	Cerri	Furia	Marchio
Bertè	Cesaroni	Fusaro	Marino
Biagioni	Chanoux	Galli	Marocco
Bianchi Alfredo	Ciacci	Galloni	Marras
Bianco	Ciaffi	Gambolato	Martelli
Bini	Cittadini	Garbi	Martini Maria Eletta
Bisignani	Ciuffini	Gasco	Marzotto Caotorta
Bodrato	Coccia	Gaspari	Maschiella
Boffardi Ines	Cocco Maria	Gastone	Masciadri
Bogi	Codacci-Pisanelli	Gava	Masullo
Boldrin	Conte	Gioia	Matta
Bologna	Corà	Giomo	Mattarelli
Bonalumi	Corghi	Giordano	Matteini
Bonifazi	Cortese	Giovannini	Mazzola
Borghi	Costamagna	Girardin	Mendola Giuseppa
Borra	Cristofori	Giudiceandrea	Menichino
Borromeo D'Adda	Cuminetti	Gramegna	Merli
Bortot	D'Alema	Grassi Bertazzi	Messeni Nemagna
Bosco	D'Alessio	Guarra	Meucci
Botta	Dall'Armellina	Guglielmino	Miceli
Bottarelli	Dal Maso	Ianniello	Micheli Pietro
Bottari	Dal Sasso	Innocenti	Mignani
Bova	Damico	Iotti Leonilde	Milani
Brandi	D'Angelo	Iozzelli	Miotti Carli Amalia
Bressani	d'Aquino	Iperico	Mirate
Bucciarelli Ducci	D'Auria	Isgrò	Miroglio
Buffone	Degan	Korach	Misasi
Busetto	De Leonardis	La Bella	Molè
Buttafuoco	Delfino	Laforgia	Monti Maurizio
Buzzi	Del Pennino	La Loggia	Monti Renato
Buzzoni	De Maria	Lamanna	Moro Dino
Cabras	De Marzio	La Marca	Musotto
Caiazza	De Sabbata	Lapenta	Natali
Calabrò	de Vidovich	Lattanzio	Negrari
Calvetti	Di Gioia	Lavagnoli	Niccolai Cesarino
Canestrari	Di Leo	Lettieri	Niccoli
Capra	Di Puccio	Ligori	Olivi
Cardia	Donelli	Lima	Orsini
	Drago	Lindner	Padula

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Pavone	Scalfaro
Peggio	Scarlato
Pegoraro	Scipioni
Pellegatta Maria	Scotti
Pellicani Giovanni	Scutari
Pellizzari	Sedati
Perantuono	Segre
Perrone	Sgarlata
Petronio	Signorile
Petrucci	Simonacci
Pezzati	Sinesio
Picchioni	Sisto
Piccinelli	Skerk
Picciotto	Sobrero
Piccoli	Spagnoli
Piccone	Spitella
Pirolò	Stefanelli
Pisicchio	Stella
Pisoni	Sullo
Pistillo	Talassi Giorgi Renata
Pochetti	Tamini
Poli	Tantalo
Pompei	Tassi
Postal	Tedeschi
Prandini	Terraroli
Prearo	Tesi
Pucci	Tessari
Pumilia	Todros
Quillèri	Tortorella Giuseppe
Radi	Tozzi Condivi
Raucci	Traina
Rausa	Traversa
Reale Giuseppe	Tripodi Girolamo
Reggiani	Trombadori
Rende	Truzzi
Revelli	Turchi
Riccio Stefano	Turnaturi
Riela	Urso Giacinto
Riga Grazia	Urso Salvatore
Rosati	Vaghi
Ruffini	Vagli Rosalia
Russo Carlo	Valiante
Russo Ferdinando	Vania
Russo Quirino	Vecchiarelli
Russo Vincenzo	Venegoni
Sabbatini	Venturoli
Saccucci	Vespignani
Salizzoni	Vetrano
Salvatori	Vicentini
Salvi	Vincelli
Sandomenico	Vincenzi
Sangalli	Vineis
Santagati	Zamberletti
Santuz	Zanibelli
Sanza	Zanini
Savoldi	Zolla
Sbriziolo De Felice	Zoppetti
Eirene	Zurlo

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2969:

Alfano	Macaluso Antonino
Aloi	Manco
Baghino	Marchio
Borromeo D'Adda	Marino
Buttafuoco	Messeni Nemagna
Calabrò	Petronio
Dal Sasso	Pirolò
d'Aquino	Saccucci
Delfino	Santagati
De Marzio	Tassi
de Vidovich	Tortorella Giuseppe
Guarra	Turchi
Lo Porto	

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2929:

Abbiati Dolores	Chanoux
Aldrovandi	Ciacchi
Alessandrini	Cittadini
Amendola	Ciuffini
Angelini	Coccia
Assante	Conte
Astolfi Maruzza	Corghi
Baccalini	D'Alema
Baldassari	D'Alessio
Baldassi	Damico
Ballarin	D'Angelo
Bardelli	D'Auria
Bartolini	De Sabbata
Bastianelli	Di Gioia
Benedetti Gianfilippo	Di Puccio
Benedetti Tullio	Donelli
Bernini	Dulbecco
Bianchi Alfredo	Faenzi
Bini	Federici
Bisignani	Ferretti
Bonifazi	Fibbi Giulietta
Bortot	Finelli
Bottarelli	Fioriello
Busetto	Flamigni
Buzzoni	Foscarini
Cardia	Fracchia
Carrà	Furia
Carri	Gambolato
Caruso	Garbi
Casapieri Quagliotti	Gastone
Carmen	Giannini
Cataldo	Giudiceandrea
Catanzariti	Gramegna
Ceravolo	Guglielmino
Cerra	Iotti Leonilde
Cerri	Iperico
Cesaroni	Korach

La Bella	Pistillo
Lamanna	Pochetti
La Marca	Raucci
Lavagnoli	Riela
Lizzero	Riga Grazia
Lo Porto	Sandomenico
Mancinelli	Sbriziolo De Felice
Mancuso	Eirene
Marras	Scipioni
Martelli	Scutari
Maschiella	Segre
Masullo	Skerk
Mendola Giuseppa	Spagnoli
Menichino	Stefanelli
Miceli	Talassi Giorgi Renata
Mignani	Tamini
Milani	Tedeschi
Mirate	Terraroli
Monti Maurizio	Tesi
Monti Renato	Tessari
Niccolai Cesarino	Todros
Niccoli	Traina
Peggio	Tripodi Girolamo
Pegoraro	Trombadori
Pellicani Giovanni	Vagli Rosalia
Pellizzari	Vania
Perantuono	Venturoli
Picchioni	Vespignani
Picciotto	Vetrano
Piccone	Zoppetti

Sono in missione:

Cariglia	Gunnella
de Meo	Orlando
Di Giannantonio	Rizzi
Foschi	Storchi
Granelli	Vetrone

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SPAGNOLI ed altri: « Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura » (3024);

MAROCO: « Modifica della legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali » (3025).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

GIRARDIN, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione.

GIRARDIN, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 10 giugno 1974, alle 17:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale (*approvato dal Senato*) (3018);

— *Relatore:* Mazzola.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*approvato dal Senato*) (2986);

— *Relatore:* Frau.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore*: Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a*) i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b*) gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore*: Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112,

nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifica alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**RISOLUZIONE
IN COMMISSIONE**

« La XII Commissione,

considerato che le tariffe applicate dall'ENEL per le varie utenze di energia elettrica sono ancora (salvo cambiamenti marginali apportati nel 1969 e nel 1972) quelle stabilite nella loro entità e nei loro criteri informativi dai provvedimenti CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e n. 1000 del 25 maggio 1962; provvedimenti presi in funzione degli interessi e della logica delle società ex elettriche che seguivano il metodo di scaricare in maniera indiscriminata sui consumi civili, sui piccoli e medi operatori economici, sugli enti locali e sull'agricoltura i costi maggiori favorendo in modo vergognoso le grandi utenze;

considerato che un sistema tariffario di questo tipo è stato senza dubbio una delle cause che ha impedito all'ENEL di esercitare un ruolo di profondo rinnovamento come era lecito aspettarsi da un Ente che doveva gestire un settore nazionalizzato e gli ha altresì impedito di svolgere una funzione di promozione e di riequilibrio nel quadro di una programmazione democratica dello sviluppo economico del Paese;

considerato altresì che nel corso di questi anni l'ENEL ha maturato una situazione debitoria che si aggira intorno ai cinquemila miliardi, situazione che, del resto, è stata più volte drammaticamente sottolineata dall'opposizione democratica e dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali presentate al Parlamento;

considerato che questa situazione debitoria risente senza dubbio dei recenti pesanti aumenti dei costi derivanti dalla lievitazione dei prezzi delle materie prime, del combustibile, e dagli aumenti salariali, ma che fondamentalmente trova la sua origine in alcuni vizi e storture preesistenti all'attuale situazione e cioè: nello stesso meccanismo tariffario, che privilegiando le grandi utenze, non fa pagare a queste nemmeno il puro costo di produzione del kilowattore; nell'ammontare abnorme degli indennizzi concessi alle società ex elettriche; nell'aver privato per dieci anni l'ENEL di un qualsiasi fondo di dotazione;

nell'aver permesso una crescita patologica dell'autoproduzione che ha sottratto all'ENEL utenze preziose; nella politica gestionale e finanziaria portata avanti dal consiglio di amministrazione dell'ENEL in assenza di ogni serio controllo da parte del Governo e del Parlamento;

considerato che pur dovendo permettere all'ENEL di ripianare con le normali entrate il proprio bilancio di competenza non si può non tener conto che un aumento delle attuali tariffe realizzate in modo indiscriminato e sulla base dei vecchi criteri finirebbe con l'influire in modo profondamente negativo sull'attuale situazione economica e, più precisamente sui bilanci delle famiglie a più basso reddito e delle piccole e medie aziende agricole, commerciali ed industriali, nel Mezzogiorno;

considerato, infine, che il Governo nonostante che fosse impegnato da una precisa norma di legge a presentare al Parlamento entro il mese di giugno 1973 un progetto di riforma globale delle tariffe elettriche, non solo non ha creduto opportuno di adempiere a questo dovere, ma si appresta a varare attraverso un provvedimento CIP una nuova tariffa elettrica privando il Parlamento della possibilità di esercitare una sua importante funzione;

impegna il Governo,

1) a non apportare alcuna variazione né parziale né generale all'attuale tariffa ENEL mediante i normali provvedimenti CIP ma a presentare nel più breve tempo possibile al Parlamento un progetto generale di riforma delle tariffe elettriche secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1973, n. 253;

2) a realizzare un progetto di riforma tariffaria che sia chiaramente finalizzata non solo a far fronte alle esigenze di bilancio dell'Ente ma che sia coerente con l'azione che l'ENEL deve svolgere nel quadro di una seria politica di riforme e sia chiaramente diretta a proteggere e sviluppare la fascia dei consumi civili delle famiglie a basso reddito, quella delle utenze per le piccole attività industriali, agricole, commerciali ed artigianali, la fascia dei consumi collettivi che comprende la pubblica illuminazione, i trasporti, le aziende elettriche municipalizzate;

3) a realizzare il nuovo sistema di tariffe ENEL in modo coerente con una visione generale di riforma dell'Ente stesso per adeguarlo ai compiti che deve svolgere non solo per realizzare lo spirito ed i contenuti che furono alla base della scelta della nazionaliz-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

zazione ma soprattutto per venire incontro alle aspettative poste dalla crescita democratica del paese.

(7-00018) « MASCHIELLA, D'ALEMA, DAMICO, MILANI, RAFFAELLI, D'ANGELO ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sono al corrente della gravissima crisi che sta investendo tutta l'economia salentina per la paralisi dell'attività edilizia, dovuta alla rarefazione, se non addirittura alla scomparsa, nel mercato locale, del cemento;

se è vero che, come è stato ripetutamente denunciato dagli organi di stampa, le industrie cementiere che operano in Puglia e nel Salento, tra le quali la Cementir (a partecipazione statale), preferiscono esportare il prodotto, in percentuali sempre maggiori, nei paesi mediterranei per realizzare più alti profitti;

se sanno che per l'inerzia dei pubblici poteri, per il disagio delle più varie categorie di lavoratori (la crisi interessa direttamente le piccole e medie imprese, i cantieri, gli edili, ma colpisce artigiani, autotrasportatori, commercianti, professionisti), è imminente una fortissima agitazione delle organizzazioni sindacali, dei partiti democratici, di numerosissime amministrazioni comunali della provincia di Lecce;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare perché le industrie cementiere soddisfino, in via prioritaria, le richieste del mercato interno e perché siano impediti le scandalose operazioni in corso, di imboscamento e di accaparramento nonché le manovre del rialzo dei prezzi del prodotto;

infine, se il Ministro delle partecipazioni statali non creda di dover esaminare l'opportunità di ampliare gli stabilimenti Cementir di Taranto e di insediare a Lecce, nell'area di sviluppo industriale, un'industria cementiera di Stato. (4-10245)

MIRATE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) quali misure intenda adottare il Governo di fronte alla grave situazione di diffi-

coltà che si è determinata nella provincia di Asti sul piano occupazionale in conseguenza della cessazione dell'attività di numerose aziende (Spallarossa, Silca e Perlino) che hanno privato del posto di lavoro centinaia di lavoratori, aggravando i già tradizionali squilibri economici dell'astigiano;

2) quali siano le cause specifiche che hanno provocato in questi giorni la chiusura della ditta Perlino e quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il pronto reimpiego delle maestranze attualmente disoccupate. (4-10246)

MIRATE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della insostenibile situazione determinatasi alla scuola media « G. Goltieri » di Asti, ove la preside, professoressa Emma Lagna, da tempo assume apertamente e smaccatamente, in piena violazione delle leggi e delle circolari ministeriali, atteggiamenti volti ad ostacolare od a limitare l'esercizio dei più elementari diritti sindacali e mantiene un atteggiamento chiaramente offensivo, per il suo contenuto autoritario e spesso inurbano, nei confronti degli insegnanti e del personale non docente;

in particolare, se sia a conoscenza che, in data 29 maggio 1974, di fronte alla decisione del Ministro di sospendere le lezioni per tutta la giornata in conseguenza del criminoso attentato fascista di Brescia, la preside sopracitata si è arrogata il diritto — non si sa bene in base a quale potere! — di far svolgere le lezioni pomeridiane, impartendo agli insegnanti un preciso « ordine » in questo senso. (4-10247)

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare con concretezza ed urgenza per bloccare la crisi nella quale si dibattono ormai quasi senza via di uscita migliaia di medie e piccole aziende italiane da anni in attesa di interventi o protezioni.

La situazione di questi benemeriti operatori dell'economia nazionale è divenuta allarmante e drammatica a causa della drastica chiusura del credito, della vessatoria politica dei rientri capeggiata dalle banche IRI e dai grandi istituti finanziari e, infine, dell'aumento dei tassi di interesse che ha quasi raggiunto il tetto inconcepibile a fronte dei redditi del 20 per cento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Ove il Governo fosse incapace, com'è ormai evidente, di adottare provvedimenti tempestivi ed organici, l'interrogante chiede che siano almeno tracciate immediate direttive economiche — chiare e precise — tali da mettere in grado i medi e piccoli imprenditori di decidere se continuare a tenere in piedi le aziende oppure di chiuderle.

Le contraddizioni che da tempo si vanno registrando nella conduzione economica del Paese sono di tale misura e così contrastanti a tutti i livelli politici, economici, sindacali e tecnici, come del resto ha documentato nella sua relazione ai partecipanti il governatore della Banca d'Italia Carli, da non permettere menomamente alle categorie sopra ricordate una responsabile scelta di indirizzo delle aziende stesse con i risultati drammatici che l'interrogante formalmente denuncia. (4-10248)

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi hanno impedito la costituzione della « Sezione interventi speciali » prevista dall'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

L'interrogante chiede in particolare:

se è vero che l'iter preliminare lamenta sistematiche occasioni di ritardo per fattori di sostanziale carattere burocratico;

se è vero che l'istituto — che dovrebbe trovare collocazione strumentale nell'ambito della politica economica di Stato — incontra opposizioni anche autorevoli a livello bancario e ministeriale;

quando sarà prevedibile l'effettivo rispetto della norma di legge e quindi la piena potestà operativa di uno strumento che introduce radicali innovazioni e più estese garanzie di efficienza ed indipendenza in uno dei più delicati settori della pubblica spesa.

(4-10249)

GEROLIMETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie apparse sulla stampa finanziaria internazionale secondo le quali le banche europee si rifiutano di concedere ulteriori prestiti in eurovalute all'Italia, la quale solo nel primo trimestre del 1974 avrebbe attinto a tale mercato per l'importo di oltre due miliardi di dollari.

Il rifiuto delle banche europee sarebbe determinato oltre che dalla entità dei prestiti già concessi anche dal fatto che diversi enti pubblici italiani, privi delle adeguate garan-

zie e dei necessari requisiti, avrebbero tentato di acquisire rilevanti prestiti sul mercato delle eurovalute, diffondendo così l'impressione di una gestione interna deficitaria ed affannosa degli enti stessi ed una grave mancanza di coordinamento finanziario interno ed internazionale da parte delle pubbliche autorità preposte a tale settore. (4-10250)

ARTALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la stampa cittadina ha più volte dato notizia della incredibile iniziativa in atto a Milano con la costituzione di una caserma per le guardie di pubblica sicurezza nel bel mezzo di due settori dell'ospedale per bambini Buzzi;

che a nulla sinora sono valse le proteste di organizzazioni democratiche, del consiglio di zona, e le offerte di reperire altra e più idonea area da destinare alla costituenda caserma —

se non intenda intervenire per ordinare la sospensione dei lavori per addivenire, in accordo con il comune e l'amministrazione dell'ospedale, ad una soluzione della vicenda rispettosa di tutti gli interessi dei cittadini.

(4-10251)

ARTALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la stampa ha dato notizia delle minacce reiteratamente rivolte da neofascisti al vice sindaco socialista di Lodi, dottor Oreste Lodigiani;

che nei giorni scorsi al dottor Lodigiani è pervenuta una nuova lettera anonima che, per il suo contenuto, può essere indicativa dell'esistenza di propositi criminosi più gravi delle semplici minacce —

quali misure siano state prese per garantire la incolumità e la sicurezza del vice sindaco di Lodi e della sua famiglia;

quali iniziative siano in corso per identificare gli autori delle azioni delittuose in questione.

(4-10252)

FEDERICI E PELLICANI GIOVANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali determinazioni siano state adottate nei confronti del preside della scuola media statale « Tito Livio » di San Michele al Tagliamento (Venezia), professor Giovanni Buonaiuto, in relazione ai gravi aspetti che ha assunto e continua ad avere la gestione di detta scuola.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Tali fatti, lungamente denunciati dalle organizzazioni sindacali confederali di zona e stigmatizzati dalla stampa, appaiono di gravità estrema tanto che sono stati oggetto di inchieste ministeriali di cui nulla si è saputo.

Risulta infatti agli interroganti che nello stesso consiglio comunale di San Michele al Tagliamento si sono denunciati abusi, arbitrio, stato di tensione tra corpo insegnante e presidenza, rapporti autoritari e vessatori, punizioni corporali e morali nei confronti degli alunni, renitenze ad accettare la formazione del comitato genitori ed infine boicottaggio del dopo-scuola. (4-10253)

MANCUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il signor Giummulè Luigi nato a Enna il 22 febbraio 1906, ivi residente in via Piazza Armerina n. 6 — profugo dell'Egeo (Rodì) — dal gennaio 1940 al giugno del 1948 prestò servizio presso il comune di Rodì, quale custode (quinta categoria ruolo comunale); che abbandonò detto impiego per avere optato per la cittadinanza italiana, giusto le clausole del trattato di pace; e che dal suo rimpatrio, avvenuto il 31 luglio 1948; fino alla data di assunzione presso il comune di Enna, in data 17 febbraio 1950, non ha percepito stipendio alcuno neanche a carattere alimentare;

se trova giustificato il fatto che, nonostante le ripetute richieste avanzate dall'interessato, in data 17 aprile 1956 e del 15 ottobre 1965, il Ministero non abbia mai dato una risposta;

se non ritiene opportuno, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 957, articolo 2, far disporre la liquidazione delle competenze spettanti e precisamente dall'11 maggio 1945 al 31 luglio 1948, per il servizio indispensabile prestato presso il cimitero cattolico per la tutela delle salme di civili e militari e dall'agosto 1948 al 31 marzo 1950 data di assunzione presso il comune di Enna;

se è a conoscenza, inoltre, che i periodi anzi accennati, il Ministero del tesoro, con foglio n. 336163 del 27 aprile 1971 li ha riconosciuti utili ai fini pensionistici, consolidando il principio del diritto alla liquidazione di tutte le competenze. (4-10254)

SISTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali motivi hanno indotto l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a non concedere i bene-

fici della legge 20 luglio 1951, n. 637, in favore di Gerola Francesco, nato a Fresonara l'8 giugno 1892, assunto presso il compartimento di Genova in qualità di « manovale avventizio » il 22 luglio 1920 (come risulta dallo stralcio del foglio di presenza relativo a quell'anno) e licenziato per motivi politici il 30 novembre 1922 come dimostrato — in mancanza degli atti d'archivio della squadra rialzo di Novi San Bovo, presso cui il Gerola era in forza a far tempo dal 31 dicembre 1920, andati distrutti nel bombardamento aereo dell'8 luglio 1944 — dalla commissione incaricata di istruire le pratiche riguardanti gli ex ferrovieri esonerati per motivi politici, che nella seduta del 30 aprile 1951 propose a favore del nominato dipendente la concessione dell'indennizzo. (4-10255)

LA MARCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno ritardato il pagamento agli agricoltori dell'integrazione comunitaria sul prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, relativo alle annate agrarie 1971-72 e 1972-73.

Tale ritardo ha provocato, soprattutto in Sicilia, disagio e delusione, specie tra i coltivatori diretti, con gravi conseguenze per l'economia agricola delle province granarie come Caltanissetta, Enna ed Agrigento dove, parecchie migliaia di ettari di terra, sono rimasti incolti per l'annata agraria in corso, nonostante il notevole aumento del prezzo di mercato del grano registratosi nel 1973.

L'interrogante chiede di sapere altresì se il Governo intende affrontare il problema dello snellimento delle procedure di pagamento delle integrazioni in questione, al fine di evitare che, anche per l'annata agraria 1973-74, si verifichino gli stessi ritardi. (4-10256)

FIORIELLO, CESARONI E VETERE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se risponde a verità che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe approvato il piano regolatore dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino le cui dimensioni risulterebbero in contrasto con l'assetto territoriale previsto dalla regione Lazio e dal comune di Roma;

se la regione Lazio ed il comune di Roma siano stati preventivamente informati;

se non ritenga necessario — come gli interroganti chiedono — che la decisione del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Consiglio superiore sia sottoposta alla regione Lazio ed al comune di Roma prima della predisposizione del decreto di approvazione in modo da tener conto delle eventuali osservazioni. (4-10257)

DE VIDOVICH. — *Al Ministro dell'interno.*
Per sapere — premesso:

che nella mattinata del 29 maggio 1974 un funzionario di pubblica sicurezza ha convocato telefonicamente nella sede del MSI-destra nazionale di Trieste un dirigente del partito, chiedendo che fosse messa a mezz'asta la bandiera nazionale posta sul balcone della sede, in segno di lutto per l'eccidio di Brescia, in aderenza con le dichiarazioni di condanna del luttuoso fatto approvate all'unanimità dalla Federazione di Trieste e dal MSI-destra nazionale tutto;

che il detto dirigente aderiva alla richiesta e si recava nella sede, in quel momento chiusa e deserta, per sistemare il tricolore a mezz'asta;

che, a questo punto, il funzionario di pubblica sicurezza, spalleggiato da alcuni agenti, ammainava con la forza il tricolore, affermando di agire « in stato di necessità » in quanto la bandiera nazionale costituiva, a suo dire, una provocazione nei confronti del gruppo di manifestanti provenienti dal comizio antifascista che rumoreggiavano sotto la sede del MSI-destra nazionale;

che successivamente, i manifestanti si recavano in via Paduina attaccando la sede del Fronte della gioventù, nella quale si trovavano una quindicina tra ragazzi e ragazze intenti in giochi ricreativi;

che i dimostranti, abbattuto il portone principale, tentavano di abbattere anche la porta d'ingresso della sede nella quale i giovani si barricavano e improvvisavano una difesa;

che gli assalitori comunisti tentavano allora di appiccare il fuoco alla sede, con all'interno i giovani;

che la polizia, ripetutamente chiamata e sollecitata ad intervenire per altri tre quarti d'ora, non si faceva vedere benché uscissero dalle finestre della sede fumo e fiamme;

che infine, i carabinieri provvedevano a spegnere le fiamme ed allontanare i giovani dalla sede fortemente danneggiata —

se è ammissibile che le autorità di pubblica sicurezza ritengono provocatoria la presenza in Trieste di una bandiera nazionale, che rappresenta l'unità di tutti gli italiani,

antifascisti compresi, e simboleggia lo Stato di cui la polizia è uno strumento;

per quale ragione la pubblica sicurezza non è intervenuta a difesa della sede del Fronte della gioventù di Trieste, potendosi configurare il reato di omissione di soccorso nei confronti dei giovani che avrebbero potuto essere arsi vivi;

quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei responsabili di tale indecoroso comportamento che getta discredito sullo Stato e sugli organi di pubblica sicurezza. (4-10258)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire urgentemente ad alleviare il disagio degli operatori pugliesi del settore della pesca, mediante la concessione di carburante a prezzo agevolato.

L'interrogante ricorda che la predetta categoria, già travagliata da varie difficoltà, ha subito in Puglia ulteriori danni conseguenti all'infezione colerica del 1973 che provocò una crisi generale del settore. La ripresa dell'attività è stata oltre che lenta definitivamente orientata verso la pesca in zone distanti dalla costa, al fine di evitare acque suscettibili di inquinamento ed anche meno pescose di un tempo. Ciò evidentemente ha comportato e comporta maggiori oneri per i pescatori, costretti con le loro imbarcazioni a compiere più lunghi percorsi e a consumare, quindi, più carburante in un'epoca di forte aumento del prezzo.

L'interrogante ritiene superfluo aggiungere che il settore della pesca conserva particolare importanza economica e sociale nel quadro regionale e che le persistenti difficoltà ad un suo adeguato sviluppo sono suscettibili di vaste ripercussioni negative anche al di là degli specifici interessi dei pescatori (4-10259)

TRIPODI ANTONINO, ALOI E VALEN-
SISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — con riferimento al disegno di legge relativo all'istituzione di una università statale a Reggio Calabria — i motivi per cui ad oggi, malgrado il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio regionale della Calabria, il CIPE non abbia ancora analogamente provveduto al fine di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

consentire il perfezionamento dell'*iter* del disegno di legge in questione;

per sapere se risponda a verità che alcune forze politiche calabresi, collegabili all'arco del centro-sinistra, abbiano esercitato rilevanti pressioni sul CIPE in modo da determinare che, da parte dello stesso, non venga espresso il richiesto parere, condizione necessaria per la messa a punto del prefato disegno di legge;

per sapere infine quali iniziative — colateralmente al CIPE — ritengano intanto di dovere adottare in ordine al problema dell'università reggina, la cui soluzione è oltremodo attesa dalla popolazione interessata, che si vede — a causa di tutti gli intralci ed ostacoli frapposti, come nella fattispecie, ad ogni sua legittima rivendicazione — oltremodo mortificata dall'attuale classe dirigente di centro-sinistra, la cui inadempienza ha causato tanto nocuo danno alla benemerita popolazione del capoluogo calabrese. (4-10260)

ROBERTI, CASSANO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali sono i motivi in base ai quali non ancora è stato provveduto al pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva dell'annata agraria 1972-1973 con conseguente grave disagio economico delle categorie agricole interessate ed in particolare di quella dei coltivatori diretti.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se, per la produzione olearia 1973-1974, si è predisposto un piano organico provinciale affinché il pagamento dell'integrazione di prezzo avvenga in modo rapido nei prossimi mesi. (4-10261)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di legittimo malcontento in cui si trovano molti aspiranti alla presidenza degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, per i benefici, contenuti nelle disposizioni, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 739. Per effetto di tali norme, i presidi titolari della scuola media unica, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i quali si trovano incaricati alla presidenza di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, all'atto dell'emissione del de-

creto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, sono immessi nei ruoli dell'istituto professionale con un semplice colloquio, ancorché la nomina a preside incaricato venne emessa in difformità delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 5 agosto 1965, n. 182, come ad esempio nel caso di coloro che ricoprono tale presidenza in possesso di laurea in lettere o filosofia.

Per sapere se è allo studio del Ministero della pubblica istruzione un provvedimento legislativo diretto ad eliminare simili incongruenze per un buon governo e funzionamento degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato. (4-10262)

SANZA E GARGANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — dato che la ripresa dell'attività edilizia è bloccata dalla mancanza di mezzi finanziari a disposizione delle imprese e delle cooperative — come sia possibile favorire il rilancio della edilizia abitativa senza affrontare i necessari correttivi per la collocazione delle cartelle fondiari.

Dalle disposizioni in materia delle autorità economiche monetarie si evince che i mezzi finanziari devono essere raccolti attraverso il Credito fondiario che a sua volta è alimentato dalla emissione di cartelle fondiari.

Attualmente le cartelle trovano difficoltà di collocazione per il basso tasso d'interesse offerto ai risparmiatori (7 per cento), contro l'alto tasso corrisposto per gli altri canali del risparmio e del credito.

Si chiede al Governo quando intende intervenire, o adeguando il tasso d'interesse delle cartelle fondiari o assicurandone la acquisizione da parte di altri istituti per dare la liquidità necessaria agli operatori economici del settore perché possano realizzare, finalmente, i piani di edilizia pubblica previsti dalla legge n. 865 per raggiungere gli scopi della occupazione e della fornitura di abitazioni ai lavoratori. (4-10263)

QUARANTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intende prendere nei confronti del dottor Vittozzi, giudice addetto alla sezione di lavoro della pretura di Roma, che si è offerto di testimoniare in favore del proprio nipote Salvatore

Vittozzi in un procedimento di lavoro dallo stesso intentato contro l'INAM onde dimostrare il suo diritto alla assicurazione malattia previo accertamento dell'esistenza di un supposto rapporto di lavoro.

Inoltre sembra che lo stesso dottor Vittozzi abbia avvicinato il funzionario dell'INAM prima dell'udienza, presentandosi nella veste di giudice e zio del Salvatore Vittozzi, con lo scopo recondito perché sostenesse le tesi del nipote. (4-10264)

D'ANGELO, CONTE, D'AURIA, SANDOMENICO E SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE.

— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informati se è a conoscenza che il sostituto procuratore della Repubblica recatosi domenica 2 giugno 1974, alle ore 10 circa, all'ospedale Cardarelli di Napoli per recepire la deposizione del lavoratore Amedeo Di Pietro, ricoverato al reparto neurochirurgico di quell'ospedale a seguito delle gravi ferite da armi da fuoco riportate per la vile aggressione subita assieme ai familiari, nella propria abitazione, venerdì 31 maggio 1974 nella tarda serata, da parte di noti ed individuati fascisti della zona, si rifiutava di accogliere le deposizioni degli interrogati così come venivano formulate, apostrofando minacciosamente gli stessi, gridando che « bisogna smetterla una volta per sempre di accusare i fascisti » e, successivamente, pretendendo di far uscire dalla sala il figlio del Di Pietro, anch'esso presente ai fatti e vittima della stessa aggressione, la cui presenza accanto al padre era stata ritenuta indispensabile dai sanitari per le gravi condizioni del ferito. Il suddetto sostituto procuratore si decideva a verbalizzare le deposizioni degli interessati così come espresse, soltanto dopo le ferme e vibranti proteste degli interrogati e degli altri astanti.

Il denunciato atteggiamento del ripetuto sostituto procuratore è particolarmente grave se si tiene conto che al momento:

a) gli aggressori erano stati riconosciuti dagli aggrediti, e già individuati dalle stesse indagini della questura di Napoli, nei fratelli Ermanno e Nino Mainolfi, rispettivamente di anni 31 e 28, domiciliati in via Profumo n. 12, entrambi missini iscritti alla sezione del MSI sita in via Bernardo Tanucci a qualche centinaio di metri dall'abitazione del Di Pietro, e il primo responsabile della sezione medesima;

b) la dinamica dei fatti era già ricostruita nei minimi particolari e resa di pubblico dominio dalle notizie della stampa cittadina, e cioè: i Mainolfi, spalleggiati da altri individui, si presentarono alle ore 22 circa davanti alle finestre della casa del Di Pietro, sita al piano terra in via Macedonio Melloni. Dopo aver mandato in frantumi tutti i vetri delle finestre, gli aggressori bussarono alla porta dell'abitazione che veniva aperta dalla figlia maggiorenne del Di Pietro, Antonietta di anni 21. Ermanno Mainolfi puntò una rivoltella alla tempia di questa ingiungendole di chiamare il padre. Poi, mentre il fratello Nino teneva a bada con altra pistola la giovane ed il fidanzato che le era a fianco, irrompeva nella casa ove, appena scorto il Di Pietro Amedeo gli sparava contro tre colpi in rapida successione, uno dei quali raggiungeva l'occhio sinistro di questi fermandosi, come dopo accertato, alla base del cranio. Interveniva a questo punto l'altro figlio del ferito, Ciro di 16 anni, che vedendo il padre a terra col viso pieno di sangue, si lanciava sull'aggressore con l'ausilio di un manico di scopa. L'Ermanno Mainolfi non esitava a sparare ancora. Il proiettile (il quarto) schizzava sulla mazza della scopa, all'altezza della testa del giovane, e finiva contro una parete;

c) erano stati rinvenuti nell'abitazione sede dell'aggressione, nel primo sopralluogo effettuato dagli agenti dell'ufficio politico della questura, quattro bossoli di proiettili calibro 6,35;

d) era già emerso che la volontà omicida degli aggressori aveva preso le mosse da una frase che l'Amedeo Di Pietro avrebbe pronunciato qualche ora prima, davanti al bar nei pressi della sua abitazione, frequentato solitamente dagli stessi fascisti: « Voi ridete? Ma forse non vi rendete conto di quello che avete fatto a Brescia »;

e) la stessa questura di Napoli aveva già denunciato i fratelli Mainolfi per tentato omicidio per l'accaduto, mentre continuava a ricercarli, essendo gli stessi resisi irreperibili.

Di fronte a siffatte, chiare, accertate e, quindi, già note criminali responsabilità, gli interroganti chiedono di sapere, inoltre, le iniziative che il Ministro intende promuovere per quanto di sua competenza, in presenza dell'inammissibile comportamento del già ripetuto sostituto procuratore della Repubblica nelle sopra riportate circostanze. (4-10265)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali sono stati i rapporti fra il SID e Carlo Fumagalli, circa i quali un quotidiano (*Corriere della Sera* del 31 maggio 1974) ha pubblicato notizie precise e allarmanti.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali interventi esterni o di altri corpi dello Stato siano stati operati sulla questura di Sondrio perché allentasse la sorveglianza nei confronti del Fumagalli, ricercato per le vicende del MAR e per gli attentati dinamitardi in Alto Adige e in Valtellina e inoltre quale sia stato il ruolo del colonnello Monico, comandante allora dei carabinieri di Sondrio.

(3-02474)

« DELLA BRIOTTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — pur dando atto al Ministro dei molteplici tentativi finora effettuati per la soluzione della vertenza in atto presso gli stabilimenti Michelin di Trento e Fossano — se e quali ulteriori interventi il Ministro stesso intende esplicitare per normalizzare una situazione che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'inizio della vertenza e dell'asprezza che la vertenza stessa ha assunto, desta preoccupazioni e timori.

« Lo svolgimento della vertenza ed il rifiuto opposto dalla direzione dell'azienda ad accettare l'arbitrato proposto dal Ministro dimostrano ancora una volta a quale strategia obbedisce il comportamento delle imprese multinazionali, quale l'azienda in parola è; tali imprese, per le loro caratteristiche intrinseche che consentono una capacità di manovra articolata su molti e diversi fronti a differente capacità di reazione sindacale, hanno la possibilità di poter premere di volta in volta sui punti più deboli della loro catena di interessi utilizzando il ricatto della disoccupazione conseguente al disinvestimento e spesso adottando un atteggiamento non solo apertamente antioperaio ma anche arrogante e dilatorio nei confronti delle autorità pubbliche dei paesi che le ospitano.

« Tutto ciò pone ancora una volta il problema di una politica concertata, quanto meno a livello europeo, nei confronti delle imprese

multinazionali, e sottolinea in particolare la urgenza di ristabilire le condizioni di un equilibrio fra gli interlocutori (imprese multinazionali, governi, sindacati operai) allargando la possibilità di azione degli Stati e dando un inquadramento più preciso all'azione di tali gruppi in modo da ridurre le tensioni dovute al loro comportamento.

(3-02475) « BALLARDINI, MAGNANI NOYA MARIA, BATTINO-VITTORELLI, VINEIS, FROIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere quali sono le ragioni per cui il Governo italiano non ha ancora provveduto alla firma della convenzione di Londra dell'IMCO sul traffico marittimo del novembre 1973, che è aperta alle firme di adesione dal 15 gennaio 1974.

(3-02476)

« MERLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — a conoscenza del grave disagio provocato dal ritardo molto considerevole, con cui da gran tempo i competenti uffici ministeriali provvedono alle liquidazioni e alle riliquidazioni delle pensioni del personale insegnante e non insegnante — quale sia attualmente la situazione di questo delicato servizio, a quanto ammontino le pratiche arretrate e di quale entità sia il ritardo medio nella loro definizione e quali siano le prospettive del lavoro di riorganizzazione, che pare sia in corso e che dovrebbe proporsi, a giudizio degli interroganti, l'obiettivo, tutt'altro che irraggiungibile con i mezzi offerti dalla tecnica moderna, di far sì che si possa consegnare al personale, che va in pensione, il libretto e l'assegno di liquidazione nel momento stesso, in cui lo si ringrazia per il compiuto servizio.

(3-02477)

« MAGRÌ, AZZARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga sorprendente, in riferimento all'articolo 77 — secondo comma — della Costituzione, l'annuncio dato dal Ministro della sanità alla Commissione igiene e sanità della Camera nella seduta del 29 maggio 1974 circa l'intendimento del Governo di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

presentare nel corso del mese di luglio un decreto-legge per il ripianamento dei debiti delle mutue;

se non ritenga che tale annuncio rappresenti la prova dell'uso gravemente scorretto di uno strumento eccezionale di produzione legislativa, che la Costituzione ha circondato di limiti rigorosi;

se il Governo intenda continuare la pratica abnorme della decretazione d'urgenza, che si sta traducendo nella usurpazione dei poteri legislativi propri del Parlamento e nello sconvolgimento dei rapporti tra i poteri dello Stato, quali previsti nella Costituzione.

(3-02478) « CARUSO, MALAGUGINI, FRACCHIA, POCHETTI, DAMICO, VENTUROLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere se siano a conoscenza di quanto avviene ai Cantieri navali del Tirreno riuniti di Palermo in merito alle assunzioni e se e come intendano intervenire per ristabilire la normalità, con l'os-

servanza delle leggi dello Stato, della legge regionale del collocamento oltre che degli accordi aziendali, fra cui quello appunto del 5 marzo 1974 per le assunzioni con contratto a termine.

« Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, in particolare, di fronte alle palesi discriminazioni messe in atto dalla direzione dei CNTR come avvenuto il 16 marzo 1974 nei confronti dei lavoratori Lo Verde Lorenzo, Paglino Calogero, Celestino Nicolò e Di Vita Bruno, ricusati dall'azienda, nonostante che questi fossero portatori di regolare nulla-osta rilasciato il giorno precedente dall'ufficio di collocamento di Palermo a seguito di richiesta numerica della direzione dei CNTR.

« Per sapere, infine, se non ravvisino anche in tali ricusazioni una intollerabile violazione di legge da parte della direzione dell'azienda che è a partecipazione statale e che, quindi, dovrebbe maggiormente operare nella più stretta osservanza delle leggi vigenti.

(3-02479) « ROBERTI, CASSANO, TREMAGLIA, DE VIDOVICH, BORROMEO D'ADDA, NICOSIA, LO PORTO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa per conoscere quali iniziative il Governo intende promuovere per fare piena luce sulle responsabilità, da più parti denunciate prima ma soprattutto dopo l'eccidio di Brescia, di organi più o meno riservati dell'apparato dello Stato in ordine a tolleranze, coperture o favoreggiamenti veri e propri usati, o per colpevole sottovalutazione, o per pregiudiziale simpatia ideologica, o per calcolata connivenza, ai criminali orditori delle trame del terrorismo nero.

« Gli interpellanti chiedono in particolare di sapere se il Governo non ritenga di dover agire con la più ferma severità nei confronti di quei funzionari appartenenti ai vari corpi od ordini repressivi che abbiano dimostrato, coi loro accertati comportamenti, di aver voluto proteggere o di avere di fatto protetto, le attività mostruose dei dinamitardi neofascisti.

« Gli interpellanti infine chiedono di sapere se il Governo non riscontri, in ciò che è emerso nel corso del processo per la "strage di Peteano" presso la Corte di assise di Trieste, gravi indizi di premeditata copertura delle trame nere a carico del colonnello dei carabinieri Dino Mingarelli il quale, avendo diretto l'intera indagine sull'efferato delitto, è autore diretto o indiretto dei seguenti significativi comportamenti:

1) all'udienza dell'8 aprile 1974 dichiara, con riferimento alla "pista rossa", che "abbiamo sempre lavorato perché ci sembrava la più logica e naturale", dimostrando in tal modo un pregiudizio ideologico contrastante con la situazione reale.

2) Ha ommesso infatti di tener conto, nell'orientare le sue indagini, di una serie di precedenti attentati (26 e 27 marzo 1971 sulle linee Trieste-Venezia e Udine-Venezia; 15 settembre 1971, al monumento dei caduti di Latisana; 28 dicembre 1971 attentato dimostrativo al sindacalista CISNAL Giampiero Zaro; 26 gennaio 1972 attentato dimostrativo contro il deputato del MSI de Michieli Vituri) tutti attribuiti ai gruppi di estrema destra, ed alcuni di essi eseguiti con l'impiego di esplosivo T/4, il medesimo usato per la strage di Peteano, non in commercio in Italia e di difficile trattamento.

3) A questo proposito all'udienza del 9 aprile 1974 il colonnello Mingarelli si lasciò sfuggire il riconoscimento che "il 24 febbraio 1972 in una grotta di Aurisina furono trovati degli esplosivi, tra cui il T/4". Poiché come è noto il deposito di Aurisina fu scoperto in connessione con l'inchiesta su Freda e Ventura, il teste si affrettò poco dopo a ritrattare.

4) Ha fatto scrivere ad un suo dipendente, il capitano Chirico, nel rapporto del 5 maggio 1973, che l'esplosivo T/4 usato per la strage di Peteano fu procurato dall'imputato Resem in un cantiere edile in Svizzera, circostanza risultata non vera nell'udienza del 30 aprile 1974.

5) Ha fatto quindi pervenire alla Corte tramite il pubblico ministero un rapporto asserendo che era stato misteriosamente smarrito, nel quale si afferma che la polizia svizzera nutriva sospetti che un certo cantiere edile facesse commercio clandestino del detto esplosivo, ma la polizia svizzera nei giorni seguenti smentì di avere mai avuto in proposito alcun contatto, né ufficiale né ufficioso, con la polizia italiana.

6) A tali comportamenti fa da sfondo la parte avuta dal colonnello Mingarelli nella preparazione del cosiddetto "piano Solo" di cui si occupò l'inchiesta parlamentare sul Sifar.

(2-00509) « BALLARDINI, LOMBARDI RICCARDO, CANEPA, CASTIGLIONE, GUERRINI, MAGNANI NOYA MARIA, VINEIS, ACHILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del commercio con l'estero per conoscere quali siano i programmi e le misure promozionali immediate che si intendono prendere per favorire e stimolare l'esportazione dei prodotti italiani sia per contribuire alla riduzione del *deficit* della nostra bilancia commerciale sia per scongiurare incombenti, gravi pericoli di recessione nella vita produttiva del paese.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere — premesso:

che i provvedimenti emanati col decreto ministeriale del 5 maggio 1974 contrastando con le regole di liberalizzazione previste dall'accordo generale Gatt sulle tariffe doganali e il commercio possono costituire pericoli per l'insorgere di reazioni e ritorsioni a catena nei confronti delle nostre esportazioni abituali;

che allo stato attuale del mercato monetario internazionale alcuni produttori finiranno col sovvenzionare la clientela italiana che pure traducendosi in una temporanea importazione di capitali per l'Italia ne conseguirà una spinta oggettiva alla lievitazione dei prezzi privilegiando alcuni paesi mentre altri, fino a ieri esportatori verso l'Italia a prezzi concorrenziali e calmieratrici verranno emarginati e costretti ad orientarsi verso altri paesi;

che i provvedimenti se pure non estesi alle materie prime e ai semilavorati, ma ognuno sa bene come tale distinzione sia difficile a concretarsi considerato che molti prodotti possono essere beni di consumo o semilavorati solo nel momento del loro valore d'uso, hanno sollevato rimostranze di categorie produttive perché danneggiate dallo stesso decreto;

che un paese come il nostro con una industria a carattere prevalente di trasformazione non può che rimetterci con qualsiasi politica economica soggetta a chiusure o improntata all'autarchia -

a) quali passi si sono compiuti e quali iniziative intenda prendere il Governo per garantire la nostra economia dai pericoli di eventuali ritorsioni;

b) quali misure si intendono prendere per ovviare ad alcuni errori " tecnici " presenti nella lista delle voci soggette a vincolo di importazione;

c) quali percentuali di riduzione all'*import*, nelle voci soggette a vincolo come da decreto ministeriale 5 maggio 1974, si sono verificate fino a questo momento;

d) quale differenza si è verificata nei prezzi all'importazione in questo periodo per le voci contemplate nel decreto a confronto col precedente mese;

e) quante furono nell'anno scorso, in pari periodo, le operazioni inferiori ad un milione di lire per le voci previste sempre nel decreto ministeriale e se per alcune di esse vi siano tentativi di frazionamento per rientrare nelle eccezioni previste all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1974;

f) quali sono per i primi 4 mesi del 1974 i quantitativi e i valori distinti tra materie prime, semilavorati e prodotti di consumo nell'*import* italiana, e quali differenze in percentuale col 1973 in pari periodo.

« Gli interpellanti chiedono infine di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in relazione alla durata temporanea del decreto emanato.

(2-00510) « NICCOLI, MASCHIELLA, MILANI,
FIBBI GIULIETTA, BASTIANELLI,
TALASSI GIORGI RENATA ».